



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 9 DICEMBRE 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che "**L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità**".

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DEL
COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERAZIONE 18.09.2009, n. 66/09:

Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) – Linee Guida Regionali..... Pag. 8DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 559:

Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari..... Pag. 22

DELIBERAZIONE 12.10.2009, n. 570:

INTEGRAZIONE TARIFFARIA UNICO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PERIODO 1.01.2009 – 31.12.2010 AI SENSI DELL'ART. 16 L.R. 153/1998. Pag. 42

DELIBERAZIONE 02.11.2009, n. 623:

IPAB - Casa di Riposo “Casa Santa dell'Annunziata” di Sulmona (AQ) – Formale ricostituzione Organo ordinario di amministrazione..... Pag. 43

DELIBERAZIONE 02.11.2009, n. 630:

DGR n. 1157 del 27.11.2008 - “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2009/2010 al 2012/2013”..... Pag. 45

DELIBERAZIONE 09.11.2009, n. 648:

Risorse del bilancio da destinare al Piano di Rientro. Variazione al Bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Pag. 75

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 11.11.2009, n. 40:

Nomina componenti della 2^ COMMISSIONE CONSILIARE “GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, ORDINAMENTO UFFICI E ENTI LOCALI”. Pag. 77

DECRETO 11.11.2009, n. 41:

Nomina componenti della 4^ COMMISSIONE CONSILIARE “INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO”. Pag. 77

DECRETO 11.11.2009, n. 42:

Nomina componenti della “COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO”. Pag. 77

DECRETO 16.11.2009, n. 43:

Nomina componenti della 4^ COMMISSIONE CONSILIARE “INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO”. Pag. 78

DECRETO 16.11.2009, n. 44:

Nomina componenti “6^ COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA”. Pag. 78*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 16.11.2009, n. 116/7 Bil:

Integrazione del capitolo n. 152378 U.P.B. 10.02.001 denominato "Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli edifici" mediante utilizzo del Capitolo 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie".
..... Pag. 79

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA
 PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
 E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
 PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
 AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/VOLTURA AUTO-
 RIZZAZIONE UNICA N. 13 del 18/01/2008
 DETERMINAZIONE 09.11.2009, n.
 DA13/161:

Voltura in favore di Terna S.p.A., dell'Autorizzazione Unica n. 13 del 18/01/2008 rilasciata alla Società Seiwind s.r.l. e volturata a favore della Windosol s.r.l., limitatamente alla costruzione e l'esercizio dei nuovi raccordi alla linea della rete di trasmissione nazionale (RTN) a 150 kV denominata "Collarme" e della nuova Stazione Elettrica di Smistamento RTN a 150 kV denominata "Collarme". Società: TERNA S.p.A. Via Arno n. 64 00198 Roma.
..... Pag. 79

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
 UNICA N. 52 DETERMINAZIONE
 12.11.2009, n. DA13/167:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impian-

to fotovoltaico di potenza pari a 998 kWp da ubicarsi nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in loc. fraz. Faraone - foglio n. 8 particelle n. 12, 27, 81, 110, 121, 154. Società: BM. Energia s.r.l. Viale dei Fiori, 72 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE).....
..... Pag. 80

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
 E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
 CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 18.11.2009, n. DH4/203:
DGR n. 630 del 02.11.2009 - "DGR n. 1157 del 27.11.2008 - Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013". Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2009/2010 al 2012/2013". Apertura dei termini presentazione delle domande di aiuto per la "Campagna vitivinicola 2009/2010".
Pag. 81

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
 AMBIENTE
*SERVIZIO EMERGENZE,
 INTERVENTI E VOLONTARIATO*

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DR2/184:
L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile". L.R. 13 giugno 1991 n. 25 "Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". ISCRIZIONE di ASSOCIAZIONI all'ALBO REGIONALE - ANNO 2009.
..... Pag. 83

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO -
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 17.11.2009, n. DB8/93:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale. Pag. 87

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DI3/94:
Concessione mineraria di marna da cemento denominata "Aterno" - Comuni di Cagnano Amiterno e Barete (AQ) - Voltura Decreto Distrettuale del 25/7/1996 e Decreto Dirigenziale Regionale DI3/49 del 21/8/2002. Pag. 88

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E
INTERVENTI GESTIONALI DEL TPL.*

DETERMINAZIONE 17.11.2009, n. DE2/146:
Evento sismico del 06/04/2009 - Autorizzazione variazione dei servizi di collegamento per il pendolarismo lavorativo. Società ARPA S.p.A. di Chieti. Istituzione nuova corsa Montorio al Vomano-Tossicia-L'Aquila-Pile. Pag. 88

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DE4/105:
Impianto di Ascensore Idraulico Matricola CH1123/90, per il collegamento tra l'autoparcheggio pubblico e Via Herio nel Comune di Chieti, revoca dell'autoriz-

**zazione regionale al pubblico esercizio.
..... Pag. 91**

Parte II

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI - DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO - L'AQUILA

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 32/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04. Pag. 92**

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 33/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04. Pag. 92**

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 34/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04. Pag. 93**

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 35/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04. Pag. 94**

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 36/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N.**

124/04..... Pag. 95

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 37/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04..... Pag. 95**

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 38/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04..... Pag. 96**

- **DECRETO DIRETTORIALE N. 39/2009 del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04..... Pag. 97**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE*

Ditta: Movimento Terra Marfisi & Giancristofaro. Comune di Lanciano. - Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa al progetto denominato: "Attività di messa in riserva (R. 13 e recupero/riciclo (R5) di rifiuti non pericolosi". Pubblicazione avviso di avvenuta emissione del provvedimento di "RINVIO a V.I.A." da parte del CCRVIA. Pag. 98

COMUNE DI COLLARMELE (AQ)

Procedura di verifica di assoggettabilità: Realizzazione impianto fotovoltaico da 4,00752 MWp alla località "La Difensa" in agro del comune di Collaromele (AQ). Pag. 99

COMUNE DI COLLELONGO (AQ)

Procedura di verifica di assoggettabilità: Realizzazione impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp alla località "Macere" in agro del comune di Collelongo (AQ). Pag. 99

COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA (CH)

Graduatoria definitiva relativa all'assegnazione di alloggi ERP approvata dalla Commissione con sede a Lanciano. Pag. 101

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)

Ristrutturazione edificio rurale con cambio destinazione d'uso in residenziale, artigianale, commerciale e servizi. Avviso variante al P.R.G..... Pag. 102

COMUNE DI VILVALLELONGA (AQ)

Procedura di verifica di assoggettabilità: Realizzazione impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp alla località "Macere" in agro del comune di Villavallelonga (AQ). Pag. 102

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI -
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO LAZIO ABRUZZO MOLISE**

Elettrificazione di un comparto del nucleo industriale di Sassa. Costruzione di

nuove linee elettriche MT a 20 kV in cavo interrato e in cavo aereo e di n. 2 cabine MT/BT tipo box, per nuove forniture di energia elettrica in località Sassa nel Comune di L'Aquila (AQ). Pratica n. 223/D - Iter N. 156260. Pag. 103

**AB SOLARPOWER S.R.L. -
SULMONA (AQ)**

Avviso relativo alla autorizzazione alla realizzazione della linea elettrica e della cabina di trasformazione per la connessione dell'impianto fotovoltaico "Celano 1", sito

in Celano (AQ), della potenza nominale di 735 kWp. Pag. 103

T & P - L'AQUILA

Avviso di procedura di verifica di assoggettabilità per Impianto per il deposito temporaneo e per le attività di recupero (Messa in Riserva – R13 e Riciclo/Recupero – R5 materiali ceramici e inerti) dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma..... Pag. 104

 PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE**

ATTI

**DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE
SANITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO
*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/09/2008)*

DELIBERAZIONE 18.09.2009, n. 66/09:

**Unità di Valutazione Multidimensionale
(U.V.M.) – Linee Guida Regionali.**

Pescara, 18/09/2009, N. 66/09 del Registro
delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Viste le linee-guida del Ministero della Sa-
nità per le Attività di Riabilitazione ex art. 26
della Legge 833/78, approvate dalla Conferenza
Stato- Regioni in data 7 maggio 1998;

Vista la L.R. n. 5 del 10/03/08 (PSR
2008/2010) ed in particolare i seguenti paragra-
fi:

§ 5.2.4.2. L'Unità di Valutazione Multidi-
mensionale (UVM);

§ 5.2.4.2.1. L'UVM nella regolazione
dell'accesso al sistema residenziale;

§ 5.2.7.3 Il Sistema extraospedaliero per la
Riabilitazione e le Disabilità;

§ 5.4.20.4 AFO Riabilitazione e lungode-
genza;

Visto il Piano di Risanamento del S.S.R.

2007/2009:

§ 2.1.2 RIMODULAZIONE DELLA RIA-
BILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA,
in particolare relativamente al conseguimen-
to dell'obiettivo dell'appropriatezza del re-
gime assistenziale residenziale riabilitativo
attraverso la definizione di:

- modalità di accesso (UVM);
- criteri di accesso;
- del monitoraggio del piano di assistenza
riabilitativa individuale;
- degli standard assistenziali;

Preso atto della proposta concernente “Li-
nee Guida Regionali U.V.M (Unità Valutativa
Multidimensionale) inoltrata dal Commissario
Straordinario dell’Agenzia Sanitaria Regionale
con note n. 2401 del 09/09/2009 al Servizio
Assistenza Distrettuale, Riabilitativa, Medicina
Sociale e Attività Territoriale Sanitaria della
Direzione Politiche della Salute;

Preso atto, altresì, che la suddetta proposta è
stata elaborata dall’Agenzia Sanitaria Regionale
in collaborazione con il Servizio Assistenza
Distrettuale, Riabilitativa, Medicina Sociale e
Attività Territoriale Sanitaria della Direzione
Politiche della Salute;

Ritenuto di dover uniformare a livello re-
gionale le procedure per l’accesso:

- al sistema residenziale, semiresidenziale,
ambulatoriale, domiciliare ed extramurale di
riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e medici-
na riabilitativa cod. 56 (limitatamente ai casi
in cui a norma del P.S.R. vigente sia previ-
sto l’intervento della UVM) (Allegato 1);
- alle Strutture Residenziali Psichiatriche
(Allegato 2);
- alle Strutture Residenziali e Semiresidenzia-
li per anziani non autosufficienti (Allegato
3);
- note finali (Allegato A);

- Scheda Anamnestica per l'accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali (Dimissione Protetta) (Allegato A);
- Scheda Anamnestica per l'accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali (Allegato B);

Considerato che, per quanta sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alta definizione delle linee guida regionali U.V.M. e che, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

*per le motivazioni e precisazioni espresse
in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate*

DELIBERA

1. DI ADOTTARE le Linee Guida Regionali U.V.M. trasmesse dal Commissario Stradario dell'Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. 2401 del 09/09/2009 al Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa, Medicina Sociale e Attività Territoriale Sanitaria della Direzione Politiche della Salute per l'accesso:
 - al sistema residenziale, semiresidenziale,


ambulatoriale, domiciliare ed extramurale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e medicina riabilitativa cod. 56 (limitatamente ai casi in cui a norma del P.S.R. vigente sia previsto l'intervento della UVM) (Allegato 1);

- alle Strutture Residenziali Psichiatriche (Allegato 2);
 - alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani non autosufficienti (Allegato 3);
2. DI APPROVARE, altresì, le schede di segnalazione del MMG/PLS e di Dimissione protetta:
 - Scheda Anamnestica per l'accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali (Dimissione Protetta) (Allegato A);
 - Scheda Anamnestica per l'accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali (Allegato B);
 3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati



RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

Ufficio competente: Direzione Politiche della Salute
Dott. Gino Redigolo – Commissario Ad Acta – tel. 085.7671

Provvedimento relativo all'obiettivo: Abruzzo Obiettivo N. 11.4 "Garantire la continuità del percorso assistenziale".

Potenziamento delle funzioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per la "presa in carico" dei bisogni.

Oggetto: "Unità di valutazione Multidimensionali (U.V.M.)- Linee Guida regionali. "

Elementi informativi di sintesi: Il suddetto provvedimento è stato emanato al fine di uniformare a livello regionale le procedure per l'accesso:

- al sistema residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 e medicina riabilitativa cod. 56;
- alle strutture Residenziali Psichiatriche;
- alle strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani non autosufficienti.

Si trasmette il provvedimento citato nella relazione tecnica di accompagnamento come di seguito allegato:


- Deliberazione del Commissario Ad Acta n. 66/09 del 18/09/09 avente ad oggetto: "Unità di valutazione Multidimensionali (U.V.M.)- Linee Guida regionali. "

Con allegati:

1. sistema residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e medicina riabilitativa cod. 56 (limitatamente ai casi in cui a norma del P.S.R. vigente sia previsto l'intervento della UVM) (Allegato 1);
2. Strutture Residenziali Psichiatriche (Allegato 2);
3. Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani non autosufficienti (Allegato 4);
4. note finali (Allegato 4);
5. Scheda Anamnestica per l'accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali (Dimissione Protetta) (Allegato A);
6. Scheda Anamnestica per l'accesso al sistema delle cure domiciliari e residenziali (Allegato B);

Il Dirigente del Servizio
(Dott. ~~Gerardo~~ GALASSO)

Il Commissario ad Acta
(Dott. Gino REDIGOLO)



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO 1
 LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI RIABILITAZIONE ex art. 26
 (residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare/extramurale) E MEDICINA RIABILITATIVA
 COD. 56 (limitatamente ai casi in cui a norma del P.S.R. vigente sia previsto l'intervento della UVM)

ACCESSO AL SISTEMA DI RIABILITAZIONE ex art. 26

RICHIESTA TRATTAMENTO

1. Paziente a domicilio: la richiesta viene formulata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta attraverso la compilazione di:
 - Richiesta effettuata su ricettario unico del SSN (impegnativa) con indicazione della diagnosi e del regime assistenziale ex art. 26 richiesto (ambulatoriale, domiciliare, extramurale, residenziale, semiresidenziale)
 - Scheda "Richiesta di ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere" (Scheda di Segnalazione MMG/PLS)
2. Paziente ricoverato in ospedale: la richiesta viene formulata dal responsabile della Unità Operativa attraverso la compilazione di:
 - Richiesta effettuata su ricettario unico del SSN (impegnativa) con indicazione della diagnosi e del regime assistenziale ex art. 26 richiesto (ambulatoriale, domiciliare, extramurale, residenziale, semiresidenziale)
 - Scheda "Richiesta di ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere" (Scheda di Dimissione protetta).
 La richiesta deve essere inoltrata al Distretto autorizzante (Distretto in cui ricade la struttura) e per conoscenza al Distretto di residenza del Paziente almeno 3 giorni prima della data presunta di dimissione.
3. Paziente ricoverato in Casa di Cura Privata Accreditata: la richiesta viene formulata dal responsabile della Unità Operativa attraverso la compilazione di:
 - Richiesta effettuata su ricettario della Struttura con indicazione della diagnosi e del regime assistenziale ex art. 26 richiesto (ambulatoriale, domiciliare, extramurale, residenziale, semiresidenziale), all'atto della dimissione. La suddetta prescrizione dovrà essere inviata alla Commissione Ispettiva Periferica dell'Azienda Sanitaria in cui insiste la Struttura. Tale prescrizione sarà controllata e riportata su Ricettario Unico del Sistema Sanitario Nazionale da un Dirigente Medico appartenente alla Commissione stessa opportunamente individuato dalla Direzione Sanitaria aziendale, al fine dell'invio all'UVM.
 - Scheda "Richiesta di ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere" compilata dal Responsabile dell'U.O. di degenza (Scheda di Dimissione protetta).

L'impegnativa-richiesta deve essere inoltrata al Distretto autorizzante e per conoscenza al Distretto di residenza del Paziente almeno 3 giorni prima della data presunta di dimissione.

La richiesta va presentata al PUA del Distretto di residenza del Paziente per i pazienti di cui al punto 1 per la successiva valutazione da parte dell'UVM.

L'impegnativa-richiesta va presentata al PUA del Distretto autorizzante per la successiva valutazione da parte dell'UVM per i pazienti di cui al punto 2 e 3, cioè in regime di ricovero in struttura pubblica o privata accreditata.

Il Distretto trattiene la scheda e rilascia ricevuta della richiesta con la data di presentazione.



VALUTAZIONE



In accordo con il P.S.R. vigente (§ 5.2.4.2.), che prevede tra i componenti della UVM lo Specialista competente per la specifica patologia clinica è opportuno che la UVM, per l'ammissione alle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera, annoveri tra i componenti lo Specialista Fisiatra. In assenza di tale figura, si attiverà lo specialista del caso.

In accordo con il Piano Sanitario Regionale vigente (§ 5.2.10.3) che demanda *all'equipe multidisciplinare della U.O. di neuropsichiatria infantile territorialmente competente il compito di realizzazione e verifica dei progetti terapeutici, educativi e riabilitativi integrati e personalizzati, con il coinvolgimento dei familiari, sia per quanto riguarda la riabilitazione in ambito residenziale che ambulatoriale (ex art. 26)*, nella valutazione dei disturbi neurologici e psichiatrici dell'età evolutiva, la UVM deve prevedere lo specialista di neuropsichiatria infantile.

La UVM entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dell'istanza, con il supporto delle notizie riportate nella scheda compilata dal MMG/PLS o dallo Specialista, procede all'analisi e valutazione del bisogno e definisce il regime assistenziale (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, extramurale) e, qualora previsto, il livello assistenziale più appropriato. Il Distretto autorizzante rilascia al Paziente l'originale dell'autorizzazione, conservando agli atti la relativa copia. Nel caso in cui si verifichi difformità tra il regime proposto nell'impegnativa e quello autorizzato dalla UVM, è da ritenersi valido quest'ultimo senza necessità di ulteriore richiesta di impegnativa. L'esito della valutazione va inoltrato al Distretto di residenza del paziente per conoscenza qualora diverso dall'autorizzante.

Nelle more della emanazione delle apposite linee guida per le attività di riabilitazione previste dal PSR 2008/2010, la valutazione e la definizione del regime assistenziale devono uniformarsi alle Linee Guida Ministeriali per la Riabilitazione extraospedaliera ed al P.S.R. vigente (Tabella 1- Setting operativi della riabilitazione - § 5.2.7.3.1. Logiche generali della rete della Riabilitazione).

AUTORIZZAZIONE

Le UVM deputate alle valutazioni propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni sono:

- L'UVM del Distretto di residenza nel caso in cui il paziente si trovi al proprio domicilio;
- L'UVM del Distretto autorizzante in cui insiste la struttura di ricovero, nel caso in cui il paziente sia ricoverato in una struttura ospedaliera o in altra struttura residenziale (Ospedale pubblico, Casa di Cura Privata Accreditata o Struttura Residenziale), qualora l'area distrettuale non coincida con quella di residenza dell'Assistito.

Nel caso siano trascorsi i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta al Distretto autorizzante senza che l'UVM abbia effettuato la valutazione vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell'UVM che potrà:

- confermare regime e livello di assistenza individuato dalla equipe della struttura
- proporre modifiche di regime/livello di assistenza e richiedere eventuale documentazione integrativa
- disporre la dimissione del Paziente o comunque l'esclusione dalla copertura da parte del SSN della prestazione sanitaria

Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata e il paziente abbia già iniziato il ciclo riabilitativo, va disposta dalla data della notifica della valutazione negativa da parte dell'UVM la dimissione del paziente dal regime riabilitativo o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione.

Nel caso in cui l'UVM abbia programmato la visita del pz entro i 3 giorni lavorativi previsti ed il pz non si sottoponga alla valutazione e trascorsi i 3 giorni acceda comunque al Centro prescelto, le prestazioni saranno escluse dalla copertura da parte del SSN fino all'avvenuta valutazione.

IZZO
o. del
Adempimenti del Centro di Riabilitazione



- I Centri di riabilitazione notificano l'avvenuta presa in carico globale e multidisciplinare in relazione ai bisogni del Paziente entro 24 ore al Distretto autorizzante ed al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate (a quest'ultimo va notificata anche la copia della Autorizzazione o ricevuta di presentazione della richiesta rilasciata dal Distretto). Analogamente la dimissione deve essere notificata al Distretto autorizzante ed al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate.
- La presa in carico e l'inizio del trattamento dovranno realizzarsi:
 - per la riabilitazione in regime residenziale intensiva entro 10 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione
 - per i restanti regimi entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
- La struttura di ammissione del paziente ha l'obbligo di notificare al Distretto in cui insiste la UVM deputata alla valutazione, i progetti/programmi di riabilitazione entro 10 giorni dalla presa in carico; i suddetti progetti/programmi di riabilitazione quali strumenti obbligatori per la presa in carico globale multidisciplinare della Persona, dovranno essere redatti in conformità alle Linee Guida Ministeriali per la Riabilitazione extraospedaliera ed al P.S.R. vigente. Lo Specialista competente per il caso in esame (individuato dalla UVM) valuta la congruità del progetto rispetto ai bisogni evidenziati in corso di valutazione. Il Distretto autorizzante comunica al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate la data della notifica del Progetto riabilitativo del paziente da parte della struttura di ammissione, per la verifica del rispetto dei tempi previsti, e l'eventuale applicazione della decurtazione prevista in caso di inadempienza.

PROROGA

Una eventuale richiesta di proroga deve essere presentata da parte del Responsabile sanitario della struttura riabilitativa almeno 10 giorni prima del termine del trattamento alla UVM del Distretto autorizzante; non è necessaria una nuova impegnativa.

PRESTAZIONI RESE DA CENTRI EXTRAREGIONALI

La stessa procedura dovrà essere seguita per l'accesso ai trattamenti presso Centri di Riabilitazione ex art. 26 extraregionali.

PAZIENTI EXTRAREGIONALI

Per i Pazienti residenti in altre regioni l'autorizzazione al trattamento ed eventuali proroghe vanno richieste alla ASL di residenza a cura dell'ente gestore accreditato.

ACCESSO RICOVERO IN MEDICINA RIABILITATIVA (cod. 56) (limitatamente ai casi in cui a norma del P.S.R. vigente sia previsto l'intervento della UVM).

Come previsto nel P.S.R. l'accesso alla Medicina Riabilitativa (cod. 56) può avvenire solo per trasferimento da un reparto per acuti, tranne in due circostanze in cui è previsto l'intervento della UVM

- Indisponibilità di posti letto di riabilitazione: in questi casi il reparto ospedaliero si fa carico della segnalazione all'UVM e, previa valutazione da parte di quest'ultima, trasferisce, se del caso, il paziente nei regimi assistenziali extraospedalieri (Residenze Sanitarie Riabilitative o domicilio): il nuovo ricovero di tali pazienti in medicina riabilitativa cod. 56 dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla dimissione del reparto per acuti.
- Presenza di motivate condizioni cliniche di pazienti assistiti a domicilio o in residenze (per esempio riacutizzazioni in pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica): in questi casi è possibile l'accesso alla medicina riabilitativa (cod. 56), su richiesta del MMG (impegnativa e scheda per l'ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere, completa di documentazione dell'effettiva riacutizzazione della patologia), previa valutazione dell'UVM in raccordo con il Responsabile della U.O. di Medicina Riabilitativa (cod.56) della struttura accettante.

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 DELEGATO ALLA DELEGAZIONE N. 60/C9

ALLEGATO 2



ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE

- 1) Per l'accesso alle strutture residenziali psichiatriche si deve rispettare la seguente procedura:
 Paziente a domicilio o ricoverato:
- Formulazione della richiesta su ricettario unico del SSN (impegnativa) del Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista Ospedaliero (Psichiatra) o convenzionato (Psichiatra), completa di diagnosi, indicazione terapeutica, data, timbro e firma del prescrittore.
 - Presentazione della richiesta al PUA competente territorialmente per residenza del paziente che rilascia una ricevuta della richiesta con la data di presentazione.
 - Formulazione del progetto personalizzato da parte dell'UVM nella cui composizione deve essere presente, il Medico Psichiatra del Centro di Salute Mentale territorialmente competente per residenza del paziente, o altro Medico che ha in carico il Paziente su delega; in caso di doppia diagnosi (patologia da dipendenza e patologia psichiatrica) l'UVM, che vedrà la partecipazione del professionista del Servizio delle dipendenze, stabilirà anche il peso assistenziale per le singole patologie;
 - Autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale competente riportante la tipologia di struttura residenziale per cui si autorizza l'accesso.
 - La presa in carico e l'inizio del trattamento dovranno realizzarsi entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

L'esito della valutazione (autorizzazione/diniego) di cui al punto d) va rilasciato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa nonché il relativo progetto personalizzato.

Nel caso siano trascorsi più di 10 (dieci) giorni lavorativi senza che il Direttore del Dipartimento abbia espresso il proprio parere, vale il silenzio assenso ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso vale fino a valutazione da parte della UVM che potrà:

- confermare o modificare regime e livello di assistenza individuato dall'equipe sanitaria della struttura;
- confermare o modificare il progetto personalizzato;
- disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura SSN per quella prestazione.

La struttura notifica l'ammissione del Paziente entro 24 ore al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, alla UVM competente ed al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate.

E' fatto obbligo alla struttura di ammissione del paziente di notificare alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale di residenza dello stesso, entro 15 (quindici) giorni il progetto personalizzato. La mancata notifica comporterà una decurtazione della tariffa giornaliera a carico del SSN del 50 (cinquanta) % per il periodo che va dalla data di ammissione nella struttura fino alla data di effettiva notifica.

La stessa Direzione comunica al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le strutture accreditate la data dello stesso per la verifica del rispetto dei tempi previsti.

Eventuale richiesta di proroga

Almeno 20 giorni prima della scadenza della durata dell'inserimento previsto orientativamente dal progetto personalizzato, la struttura invia alla UVM competente, una relazione dettagliata sul paziente, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi. Entro i successivi 10 gg, la UVM viene convocata per prendere visione della relazione e valutare se:

- disporre la dimissione
- prorogare l'inserimento, aggiornando il progetto personalizzato.

Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del
sistema sanitario regionale"

ALLEGATO 3

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 60/09



ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

RICHIESTA TRATTAMENTO

1. Paziente a domicilio: la richiesta viene formulata dal medico di medicina generale attraverso la compilazione di
 - Richiesta effettuata su ricettario unico del SSN (impegnativa)
 - Scheda "Richiesta di ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere" (Scheda di Segnalazione MMG/PLS)

2. Paziente ricoverato in ospedale: la richiesta viene formulata dal responsabile della Unità Operativa attraverso la compilazione di
 - Richiesta effettuata su ricettario unico del SSN (impegnativa)
 - Scheda "Richiesta di ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere" (Scheda di Dimissione protetta)

3. Paziente ricoverato in Casa di Cura Privata Accreditata: la richiesta viene formulata dal responsabile della Unità Operativa attraverso la compilazione di
 - Richiesta effettuata su ricettario della Struttura. La suddetta prescrizione dovrà essere inviata alla Commissione Ispettiva Periferica dell'Azienda Sanitaria in cui insiste la Struttura. Tale prescrizione sarà controllata e riportata su Ricettario Unico del Sistema Sanitario Nazionale da un Dirigente Medico appartenente alla Commissione stessa opportunamente individuato dalla Direzione Sanitaria aziendale, al fine dell'invio all'UVM.
 - Scheda "Richiesta di ammissione al sistema delle cure domiciliari e residenziali non ospedaliere" compilata dal Responsabile dell'U.O. di degenza (Scheda di Dimissione protetta)

La richiesta (impegnativa e scheda di segnalazione del MMG/PLS) va presentata al PUA del Distretto di residenza del Paziente per la valutazione da parte dell'UVM per i pazienti di cui al punto 1.

La richiesta (impegnativa e scheda di dimissione protetta) va presentata al PUA del Distretto autorizzante per la successiva valutazione da parte dell'UVM, per i pazienti di cui ai punti 2 e 3, cioè in regime di ricovero in struttura pubblica o privata accreditata.

Il Distretto trattiene la scheda e rilascia ricevuta della richiesta con la data di presentazione.

VALUTAZIONE

In accordo con il P.S.R. vigente (§ 5.2.4.2.), la UVM per l'ammissione al sistema residenziale e semiresidenziale per anziani, è opportuno che annoveri la presenza del Geriatra, comunque obbligatoria per gli ultrasessantacinquenni.

La UVM entro 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza valuta il bisogno e definisce la tipologia di struttura, il regime e la fascia assistenziale, nonché la valutazione del tempo di permanenza nella struttura, rilasciando al Paziente copia conforme all'originale dell'autorizzazione.

L'esito della valutazione va inoltrato al PUA del Distretto di residenza del paziente per conoscenza qualora diverso dall'autorizzante.

Abruzzo
 "Sistema di
 governo regionale"
 SARIO AD ACT



AUTORIZZAZIONE

Le UVM deputate alle valutazioni propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni sono:

- L'UVM del Distretto di residenza nel caso in cui il paziente si trovi al proprio domicilio;
- L'UVM del Distretto in cui insiste la struttura di ricovero (Distretto autorizzante) nel caso in cui il paziente sia ricoverato in una struttura ospedaliera o in altra struttura residenziale (Ospedale pubblico, Casa di Cura Privata Accreditata o Struttura Residenziale) se l'area distrettuale non coincide con quella di residenza dell'Assistito.

Nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta al Distretto senza che l'UVM abbia rilasciato l'autorizzazione, vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell'UVM che potrà:

- confermare regime e livello di assistenza individuato dalla equipe della struttura
- proporre modifiche di regime/livello di assistenza e richiedere eventuale documentazione integrativa
- disporre la dimissione del Paziente o comunque l'esclusione dalla copertura da parte del SSN della prestazione sanitaria

Adempimenti della Struttura residenziale

- Le Strutture residenziali notificano l'avvenuta presa in carico entro 24 ore al Distretto autorizzante ed al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate (a quest'ultimo va notificata anche la copia della autorizzazione/ricevuta rilasciata dal Distretto). Analogamente la dimissione deve essere notificata al Distretto di cui sopra ed al Servizio della ASL autorizzante deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate.
- La struttura di ammissione del paziente ha l'obbligo di notificare al Distretto in cui insiste la UVM deputata al rilascio dell'autorizzazione, i progetti/programmi di assistenza entro 10 giorni dalla presa in carico; lo Specialista competente per il caso in esame (individuato dalla UVM) valuta la congruità del progetto rispetto ai bisogni evidenziati in corso di valutazione. Il Distretto comunica al Servizio della ASL deputato alla gestione dei rapporti con le Strutture Accreditate la data della notifica del Progetto riabilitativo ed assistenziale del paziente da parte della struttura di ammissione, per la verifica del rispetto dei tempi previsti, e l'eventuale applicazione della decurtazione prevista in caso di inadempienza.

Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del
sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 66/09

ALLEGATO 4



NOTE FINALI

Per quanto attiene i rapporti tra le ASL intraregionali, l'UVM che dovrà procedere alla valutazione in caso di trasferimento del paziente da struttura ospedaliera o da altre strutture residenziali (pubblica o privata accreditata), è quella del Distretto in cui insiste la struttura, previa delega da parte dell'UVM della ASL di residenza con gli stessi obblighi, tempi e modi previsti dal presente regolamento.

L'UVM di valutazione all'interno di ogni ASL deve essere la stessa nelle valutazioni successive al fine di garantire coerenza ed uniformità di esame, salvo rientro del paziente nel proprio domicilio (UVM di residenza).

In tutte le situazioni descritte nel presente regolamento, le valutazioni delle UVM seguiranno il criterio di esame osservando l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO

ALPURA del Distretto Sanitario di _____



SCHEDA ANAMNESTICA PER L'ACCESSO AL SISTEMA DELLE CURE
DOMICILIARI E RESIDENZIALI (DIMISSIONE PROTETTA)
allegato A

DATI ANAGRAFICI UTENTE	
Cognome	Nome
Luogo e data di nascita: _____/_____/_____	
Nazionalità: <input type="checkbox"/> Italiana <input type="checkbox"/> Unione Europea <input type="checkbox"/> Extracomunitaria	
sesso: <input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	stato civile: <input type="checkbox"/> celibe/nubile <input type="checkbox"/> coniugato/a o convivente <input type="checkbox"/> separato/a o divorziato/a <input type="checkbox"/> vedovo/a <input type="checkbox"/> non dichiarato
Invalidità civile <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Legge 104/92 (allegare documentazione)	
Codice fiscale	
Residenza	via _____ n. _____
<i>compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza</i>	
Domicilio	via _____ n. _____
Nome sul campanello: _____	
Recapiti telefonici 1) _____ 2) _____	
Motivo del ricovero: _____	
Data presunta di dimissione: _____	
Diagnosi principale di dimissione: _____	
1 ^a diagnosi concomitante: _____	
2 ^a diagnosi concomitante: _____	
3 ^a diagnosi concomitante: _____	
RICHIESTA DI AMMISSIONE formulata il: _____/_____/_____	
<input type="checkbox"/> Per accesso a Medicina Riabilitativa (cod. 56) nei casi previsti dal PSR	
<input type="checkbox"/> Per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 in regime	
<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Ambulatoriale
<input type="checkbox"/> Semiresidenziale	<input type="checkbox"/> Domiciliare
	<input type="checkbox"/> Extramurale
<input type="checkbox"/> Per accesso RSA/RA	<input type="checkbox"/> Cure domiciliari

Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del
sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 227/09

FAMILIARE DI RIFERIMENTO	
Cognome _____	Nome _____
recapiti telefonici 1) _____	2) _____
MMG o PLS del PAZIENTE	
Cognome _____	Nome _____
CONDIZIONI GENERALI DEL PAZIENTE	
Cognome _____	Nome _____
Data dell'evento acuto ____/____/____	Altro.....
Percorso Riabilitativo dall'evento acuto	
Ricovero in medicina riabilitativa (cod. 56):	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Prestazioni ex art. 26:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ADL (Attività della vita quotidiana) - Autonomia nel:	
fare il bagno	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> no
vestirsi	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> no
igiene personale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> no
spostamenti	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> no
alimentazione	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> no
Disabilita' da trattare _____	
Elevato indice di comorbilità: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Stato di coscienza: <input type="checkbox"/> ORIENTATO <input type="checkbox"/> DISORIENTATO <input type="checkbox"/> COMA	
Respirazione: <input type="checkbox"/> AUTONOMA <input type="checkbox"/> VENTILAZIONE ASSISTITA MECCANICA <input type="checkbox"/> OSSIGENO	
Paziente collaborante: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Deambulazione autonoma: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Alimentazione: <input type="checkbox"/> AUTONOMA <input type="checkbox"/> SONDINO NASO-GASTRICO <input type="checkbox"/> PEG <input type="checkbox"/> APY <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
Continenza urinaria: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> pannoloni <input type="checkbox"/> catetere vescicale, tipo _____ <input type="checkbox"/> altro _____
Continenza fecale: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Portatore di stomia: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI modello e misura _____	
Evacuazione spontanea: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO specificare le modalità _____	
Accesso venoso centrale: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI tipo e gestione _____	
Allergie e intolleranze: _____	
Lesioni da decubito: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI sede e grado _____	



Data _____
Telefono e/o fax _____

Timbro e firma Medico del Reparto _____
Firma dell'interessato
(o familiare di riferimento) _____

REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO B



Al PUA del Distretto Sanitario di _____

**SCHEDA ANAMNESTICA PER L'ACCESSO AL SISTEMA DELLE CURE
DOMICILIARI E RESIDENZIALI
allegato B**

DATI ANAGRAFICI UTENTE	
Cognome	Nome
Luogo e data di nascita: _____/_____/_____	
Nazionalità: <input type="checkbox"/> Italiana <input type="checkbox"/> Unione Europea <input type="checkbox"/> Extracomunitaria	
sesso: <input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	stato civile: <input type="checkbox"/> celibe/nubile <input type="checkbox"/> coniugato/a o convivente <input type="checkbox"/> separato/a o divorziato/a <input type="checkbox"/> vedovo/a <input type="checkbox"/> non dichiarato
Invalidità civile <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Legge 104/92 (allegare documentazione)	
Codice fiscale	
Residenza	via _____ n. _____
<i>compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza</i>	
Domicilio	via _____ n. _____
Nome sul campanello:	
Recapiti telefonici 1) _____ 2) _____	
MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	
Cognome	Nome
recapiti telefonici 1) _____ 2) _____	
Diagnosi principale:	
1° diagnosi concomitante:	
2° diagnosi concomitante:	
3° diagnosi concomitante:	
RICHIESTA DI AMMISSIONE formulata il: _____/_____/_____	
<input type="checkbox"/> Per accesso a Medicina Riabilitativa (cod. 56) nei casi previsti dal PSR	
<input type="checkbox"/> Per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 in regime	
<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Ambulatoriale
<input type="checkbox"/> Semiresidenziale	<input type="checkbox"/> Domiciliare
	<input type="checkbox"/> Extramurale
<input type="checkbox"/> Per accesso RSA/RA	<input type="checkbox"/> Cure domiciliari

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA



50
0
0
22/6
D.A.C.

FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Cognome	Nome		
recapiti telefonici 1)		2)	
MMG o PLS del PAZIENTE			
Cognome	Nome		
CONDIZIONI GENERALI DEL PAZIENTE			
Cognome	Nome		
Data dell'evento acuto	___/___/___	Altro.....	
Percorso Riabilitativo dall'evento acuto			
Ricovero in medicina riabilitativa (Cod. 56):	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Prestazioni ex art. 26:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
ADL (Attività della vita quotidiana) - Autonomia nel:			
fare il bagno	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> parziale	<input type="checkbox"/> no
vestirsi	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> parziale	<input type="checkbox"/> no
igiene personale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> parziale	<input type="checkbox"/> no
spostamenti	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> parziale	<input type="checkbox"/> no
alimentazione	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> parziale	<input type="checkbox"/> no
Disabilità da trattare _____			
Elevato indice di comorbilità: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Stato di coscienza: <input type="checkbox"/> ORIENTATO <input type="checkbox"/> DISORIENTATO <input type="checkbox"/> COMA			
Respirazione: <input type="checkbox"/> AUTONOMA <input type="checkbox"/> VENTILAZIONE ASSISTITA-MECCANICA <input type="checkbox"/> OSSIGENO			
Paziente collaborante: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Deambulazione autonoma: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Alimentazione: <input type="checkbox"/> AUTONOMA <input type="checkbox"/> SONDINO NASO-GASTRICO <input type="checkbox"/> PEG <input type="checkbox"/> APT <input type="checkbox"/> ALTRO _____			
Continenza urinaria: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> pannoloni		
	<input type="checkbox"/> catetere vescicale, tipo _____		
<input type="checkbox"/> altro _____			
Continenza fecale: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Portatore di stomia: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI modello e misura _____			
Evacuazione spontanea: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO specificare le modalità _____			
Accesso venoso centrale: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI tipo e gestione _____			
Allergie e intolleranze: _____			
Lesioni da decubito: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI sede e grado _____			

Data _____

Timbro e firma Medico _____

Telefono e/o fax: _____

Firma dell'interessato (o familiare di riferimento) _____

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 559:

Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 novembre 1996, n. 574, rubricata "*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*";

Visto il D.M. 6 luglio 2005, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il Decreto Legislativo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 112 del succitato D.Lgs, (che sostituisce in effetti l'art. 38 dell'abrogato D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), nel quale è previsto che le Regioni disciplinino le attività di utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Richiamata la precedente D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945, la quale non è stata pubblicata sul *Bollettino Ufficiale*;

Dato atto dell'urgente necessità di individuare provvedimenti attuativi immediati ed

efficaci in ambito regionale della normativa nazionale sopra richiamata, nelle more dell'adozione, a norma di statuto regionale, di una disciplina attuativa organica finalizzata a regolamentare in modo specifico l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;

Vista la nuova direttiva tecnica regionale "**Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari**", predisposta dal Servizio competente in materia della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, finalizzata al recupero di sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute, anche nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio, articolata in cinque parti:

- A) DISPOSIZIONI GENERALI
- B) DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE
- C) STOCCAGGIO E TRASPORTO
- D) COMUNICAZIONE
- E) CONTROLLI E SANZIONI

Dato atto che la nuova direttiva tecnica presenta caratteri di maggior dettaglio funzionale e tecnico, superando lacune e aspetti generici rinvenibili in quella precedentemente approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945, la quale, pertanto, è da intendersi superata con l'acquisizione dell'efficacia ed esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno:

- fare propria la citata nuova direttiva che disciplina sul territorio della Regione Abruzzo le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, ai sensi della L. n. 574/1996 e del D.M. 6 luglio 2005;
- dare atto che con l'approvazione del presen-

te provvedimento si sostituisce la direttiva tecnica approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945 non pubblicata sul *Bollettino Ufficiale*;

- disporre che le procedure di cui alla direttiva tecnica di che trattasi debbano essere applicate a decorrere dalla corrente campagna olearia.

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che

qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la direttiva tecnica regionale recante “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composta, di n. 18 facciate complessive;
- 2) di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento si sostituisce la direttiva tecnica approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945 non pubblicata sul *Bollettino Ufficiale*;
- 3) di disporre che le procedure di cui alla direttiva tecnica di che trattasi debbano essere applicate a decorrere dalla corrente campagna olearia.
- 4) di disporre l’integrale pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **559** del **5.011.20**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Palomou



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E
DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI**

DIRETTIVA TECNICA REGIONALE



INDICE

A)	DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
	AMBITI E TEMPI DI APPLICAZIONE.....	1
	FINALITÀ.....	1
	DEFINIZIONI.....	2
B)	DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE.....	4
	TECNICHE DI DISTRIBUZIONE.....	4
	DOSI DI APPLICAZIONE.....	4
	DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO.....	4
	UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.....	5
C)	STOCCAGGIO E TRASPORTO.....	6
	STOCCAGGIO.....	6
	TRASPORTO.....	6
D)	COMUNICAZIONE.....	8
	COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96.....	8
	COMUNICAZIONI SUCCESSIVE.....	9
	SOGGETTI ESONERATI.....	9
E)	CONTROLLI E SANZIONI.....	10
	CONTROLLI.....	10
	SANZIONI RELATIVE ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....	10
	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	11
	ALLEGATI.....	I
	ALLEGATO 1: CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.....	I
	ALLEGATO 2 : CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.....	III
	ALLEGATO 3 : CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE.....	V



A) DISPOSIZIONI GENERALI

AMBITI E TEMPI DI APPLICAZIONE

La presente direttiva tecnica regionale disciplina sul territorio della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 112, parte III, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" le attività di l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari, così come definite alla successiva parte B) (pag. 4), sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto 6 luglio 2005 e della L. 11 novembre 1996, n. 574 "*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*", disciplinando le modalità di attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, di cui al capoverso precedente, è esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1, parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" dal campo di applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti contenuta nella medesima parte IV.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva tecnica regionale le sanse umide possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalle specifiche norme in materia di fertilizzanti. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità di utilizzazione e i divieti di cui alla presente direttiva tecnica regionale.

Le disposizioni relative alle acque di vegetazione si estendono anche alle sanse umide.

Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, così come disciplinata dalla presente direttiva tecnica regionale, è consentita nel rispetto del successivo paragrafo recante: "**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA** (pag. 5)".

FINALITÀ

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero di sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute, anche nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio, tenendo conto delle sue specifiche peculiarità.

La corretta utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinata dalla presente direttiva tecnica regionale, concorre alla tutela dei corpi idrici e in particolare al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità fissate dalla normativa in materia di tutela delle acque.

Le attività disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale riguardano l'intero ciclo, compresa la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e lo spandimento, afferente all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide e devono essere svolte nel rispetto di criteri generali che tengano conto dei seguenti aspetti:

- a) caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito;
- b) norme igienico-sanitarie;
- c) norme di tutela ambientale;

- d) vincoli urbanistici.



DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva tecnica regionale si intende per:

- a) Acque di vegetazione: acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive, così come definita al successivo punto j), che non hanno subito alcun trattamento né ricevuti alcun additivo; le acque di vegetazione comprendono anche le acque utilizzate per la diluizione delle paste ovvero le acque impiegate per il lavaggio degli impianti qualora vengano utilizzati esclusivamente detergenti biodegradabili;
- b) Anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
- c) Applicazione al terreno: apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
- d) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta;
- e) Corpo idrico artificiale: corpo idrico superficiale creato dall'attività umana;
- f) Corsi d'acqua: i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nelle carte IGM a scala 1:25.000;
- g) Lago: corpo idrico superficiale interno fermo;
- h) Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA): è il codice approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1999;
- i) Decreto 6 luglio 2005: Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministro delle Attività Produttive, il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato il 6 luglio 2005 concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";
- j) Lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive. Si specifica che le acque di lavaggio delle olive possono essere unite alle acque di vegetazione;
- k) Legge 574/96: Legge 11 novembre 1996, n. 574 concernente "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari" pubblicata nella G.U. n. 265 del 12 novembre 1996;
- l) D.Lgs. 152/2006: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che con l'art. 112 sostituisce l'art. 38 dell'abrogato D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- m) Primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento, a decorrere dalla data di efficacia ed esecutività della presente direttiva tecnica regionale conseguente alla sua pubblicazione sul B.U.R.A.;



- n) Spandimento successivo: l'utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
- o) Sanse umide: reflui provenienti dalla lavorazione delle olive costituite dalle acque e/o dalla parte fibrosa del frutto e dai frammenti di nocciolo, provenienti da impianti a ciclo continuo e discontinuo;
- p) Sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agronomiche, su cui si effettua lo spandimento;
- q) Titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
- r) Utilizzazione agronomica: la gestione delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o ferti-irriguo;
- s) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: sono quelli presenti nel territorio regionale individuati con D.G.R. n. 332/2005;
- t) A.R.T.A.: Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente, ente preposto ai controlli.

B) DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE



TECNICHE DI DISTRIBUZIONE

La pratica di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari deve essere effettuata in maniera tecnicamente corretta, assicurando un'ideale distribuzione e incorporazione delle sostanze sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da compromettere l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e all'equilibrio ecologico.

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto, compatibile con le condizioni di produzione agricola del sito interessato, quando attuato mediante una distribuzione uniforme del refluo sull'intera superficie interessata in modo da evitare eventuali fenomeni di ruscellamento.

In base alle caratteristiche climatiche della Regione, il periodo consentito per lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide, prodotte nell'arco dell'anno, ai sensi dell'art. 5 del decreto 6 luglio 2005, decorre dall'inizio della lavorazione delle olive al 31 marzo dello stesso anno, salvo specifica deroga autorizzata dal Sindaco con le modalità di cui al successivo paragrafo recante "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO (pag. 4)".

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche del sito di spandimento, compresa dalla descrizione geomorfologia del suolo;
- b) delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, in funzione dell'umidità del suolo, delle colture praticate e del loro sviluppo vegetativo.

Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) la migliore utilizzazione, da parte delle colture, delle sostanze nutritive e ammendanti e dell'acqua in esse contenute;
- b) un carico idraulico uniforme, evitando fenomeni di ruscellamento e/o impaludamento.

DOSI DI APPLICAZIONE

Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere le acque di vegetazione e le sanse umide, disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale, è quello di garantire condizioni di sicurezza per le falde soggiacenti. I quantitativi massimi di acque di vegetazione e di sanse umide da applicare ai terreni sono pari a 50 mc. per ettaro per anno per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e 80 mc. per ettaro per anno per le provenienze da frantoi a ciclo continuo.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO

L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide non è consentito nei seguenti casi:

- a) terreni non adibiti ad uso agricolo;
- b) nei boschi;



- c) nei giardini e nelle aree di uso pubblico;
- d) nelle aree di cava;
- e) a distanza inferiore a 10 m. dai corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati dal Piano di Tutela delle Acque, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;
- f) a distanza inferiore a 30 m. dall'inizio dell'arenile delle acque marino costiere, dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari artificiali aziendali;
- g) a distanza inferiore a 30 m. dagli inghiottitoi e doline;
- h) su terreni con pendenza superiore a 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie;
- i) a distanza inferiore a 10 m. da strade vicinali, comunali, provinciali e statali a meno di un loro immediato interrimento;
- j) all'interno delle zone di rispetto e a distanza inferiore a 300 m. dalle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94, rubricato "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*", del D.Lgs. 152/06;
- k) a distanza inferiore a 200 m. dai centri abitati;
- l) su terreni investiti da colture orticole in atto;
- m) su terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque su terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 m.;
- n) su terreni la cui capacità di accettazione delle piogge al suolo, ovvero le cui conducibilità idraulica satura del suolo risulti bassa o molto bassa secondo la "*Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità*" dell'Istituto sperimentale per lo studio e per la difesa del suolo di Firenze, ovvero di altra guida regionale;
- o) su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
- p) terreni interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento e acque reflue - così come definiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con DM 7 aprile 2006-, fanghi o altre sostanze di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

Qualora vi siano particolari situazioni di rischio per le acque, il suolo, il sottosuolo o altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 574/96, il sindaco, con propria ordinanza, può disporre la sospensione della distribuzione al suolo, procrastinare il periodo ai sensi del sopra riportato paragrafo "*TECNICHE DI DISTRIBUZIONE (pag. 4)*", ovvero ridurre le dosi di applicazione di cui al precedente paragrafo.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Oltre a quanto stabilito dalla presente direttiva tecnica regionale, le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono soggette agli adempimenti normativi per tali zone.

C) STOCCAGGIO E TRASPORTO



STOCCAGGIO

Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale, è vietata la miscelazione delle stesse con affluenti zootecnici e agro-industriali o con rifiuti di altra origine.

Fatte salve le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli, lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere effettuato in silos, cisterne, o vasche interrato o sopraelevate, contenitori in terra, all'interno del frantoio o in altra località.

Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali o sotterranei e dell'ambiente, i contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide siano utilizzate in agricoltura, la capacità dei contenitori di stoccaggio è data dalla sommatoria dei seguenti elementi:

- a) volume delle acque di vegetazione e delle sanse umide comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in 10 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;
- b) apporti delle precipitazioni che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
- c) franco di sicurezza di almeno 10 cm.

Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

I contenitori di stoccaggio delle sanse umide dovranno essere dotati di idonea copertura, anche con teli impermeabilizzati.

Nelle fasi di trasferimento e di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide, vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali a limitare le emissioni di odori molesti, la produzione di aerosol, nonché perdite accidentali.

I contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 6 luglio 2005 devono essere adeguati alle indicazioni di cui ai precedenti capoversi.

TRASPORTO

Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il loro trasporto, dal luogo di produzione allo stoccaggio e da quest'ultimo ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:



- a) Il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi, onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico - sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio, o da un suo delegato, contenente:
1. estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 2. tipo e quantità di materiale trasportato;
 3. identificazione del mezzo di trasporto;
 4. estremi identificativi del destinatario, ubicazione del sito di stoccaggio qualora localizzato fuori dal luogo di produzione e ubicazione del sito di spandimento;
 5. estremi della comunicazione di cui al successivo paragrafo "COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)", redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui origina il materiale trasportato;
- b) all'interno dei terreni a disposizione, a qualunque titolo, della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiamo soluzione di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell'idoneità del mezzo di trasporto, onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari, senza l'obbligo del documento di accompagnamento di cui alla precedente lettera a). Tuttavia, il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui al successivo paragrafo "COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)" dalla quale si evincano le superfici interessate all'utilizzazione degli stessi materiali.

La documentazione di cui al precedente capoverso deve essere conservata dagli interessati per almeno 4 anni e, se del caso, messa a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide vengano avviate, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione ovvero a sansifici, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti.

D) COMUNICAZIONE



COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96

La comunicazione preventiva di cui all'art. 3 della L. 574/96, contenente le informazioni di cui all'**ALLEGATO 1** alla presente direttiva tecnica regionale, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide al sindaco/i del/i Comune/i in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

Copia della comunicazione preventiva deve essere inviata anche al Sindaco del Comune in cui sono localizzati il/i contenitore/i di stoccaggio qualora diverso da quello in cui sono ubicati i terreni per lo spandimento.

Si fa deroga alla tempistica sopra prevista limitatamente alla prima annualità di applicazione della presente direttiva tecnica regionale qualora il provvedimento di approvazione della stessa acquisisca esecutività ed efficacia con decorrenza successiva all'inizio dell'annualità medesima;

La comunicazione preventiva ha una scadenza annuale e deve comprendere una relazione tecnica, redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, conforme a quanto stabilito nell'**ALLEGATO 2** alla presente direttiva tecnica regionale.

Il Comune, che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva tecnica regionale e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

Il Comune verifica, altresì che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione preventiva non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione preventiva di cui sopra, ovvero dei risultati dei controlli di cui al successivo paragrafo "CONTROLLI", può impartire specifiche prescrizioni, con motivato provvedimento adottato ai sensi del secondo capoverso del paragrafo "DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DISTANZE DI RISPETTO (pag. 4)", inclusa la riduzione delle dosi di applicazione previste nella presente direttiva tecnica regionale, nonché richiedere ulteriori accertamenti e verifiche.

Ciascun Comune provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARTA Abruzzo e alla Provincia territorialmente competenti le copie delle comunicazioni preventive pervenute e le eventuali variazioni.

Ogni anno, i Comuni e l'ARTA, ciascuno per propria competenza, entro il 31 ottobre, trasmettono alla Regione i dati e le informazioni necessarie alla stesura della relazione Regionale di cui all'art. 7, comma 3 del Decreto 6 luglio 2005, relativi all'anno precedente.

Il titolare del frantoio è tenuto a:

- a) conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della stessa, tutta la documentazione, compresi i titoli in base ai quali dispone dei terreni in oggetto dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- b) fornire le informazioni richieste dagli organismi preposti al controllo.



COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Per gli spandimenti effettuati negli anni successivi a quello in cui è presentata per la prima volta la comunicazione preventiva di cui al precedente paragrafo "COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)", la comunicazione deve contenere le informazioni riportate all'ALLEGATO 3 della presente direttiva tecnica regionale.

Il soggetto titolare della comunicazione è tenuto tempestivamente a comunicare al Comune competente eventuali variazioni delle seguenti informazioni:

- a) titolare del contenitore di stoccaggio;
- b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in mc.;
- c) localizzazione dei contenitori di stoccaggio, comprensiva di indirizzi postali o, in loro assenza, di eventuali riferimenti catastali;
- d) tipologia del contenitore con descrizione sintetica delle caratteristiche costruttive;

Deve altresì essere comunicata al Comune la variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'ALLEGATO 2 della presente direttiva tecnica regionale.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano quantità annuale di olive inferiore a 2000 quintali.

I soggetti esonerati di cui sopra sono comunque tenuti a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva tecnica regionale.

E) CONTROLLI E SANZIONI



CONTROLLI

In caso di accertamento, da parte dell'autorità di controllo di violazioni e inosservanze alle indicazioni e norme tecniche contenute nella presente direttiva tecnica regionale, il sindaco può procedere, nei confronti del titolare della comunicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 574/96 (pag. 8)", secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla imposizione di prescrizioni e/o alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione delle attività di utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) al divieto di esercizio delle attività in corso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ovvero in caso di mancata comunicazione.

L'ARTA, sulla base dei dati e delle informazioni pervenute e dall'analisi dei rischi ambientali ed igienico-sanitari, estrae un campione di aziende attive sul territorio, pari ad almeno il 10% del totale. Tali aziende sono oggetto di sopralluogo nei periodi ritenuti più opportuni al fine di verificare la conformità agli obblighi ed alle disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale. Durante i controlli sono raccomandate analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo, anche al fine di contribuire alla predisposizione della Relazione triennale sull'applicazione della L. 574/96, prevista all'art. 7 del Decreto 6 luglio 2005, che la regione è tenuta a trasmettere al Ministero della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi.

Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal personale preposto ai controlli e a consentirne l'accesso alle strutture e ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica.

SANZIONI RELATIVE ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Per la violazione alle norme della presente direttiva tecnica regionale si applicano le sanzioni previste dalla L. 574/96, che vengono di seguito richiamate:

- a) chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza averne dato preventivamente comunicazione di cui all'art. 3 della L. 574/96 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 a Euro 516,;
- b) la stessa sanzione di cui alla precedente lettera a) si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'art. 4, comma 2 della L. 574/96. Se la violazione riguarda la mancata



osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso art. 4, si applica la sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 1.549,37, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato;

- c) a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'art. 5 della L. 574/96 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 2.582,28;
- d) per l'accertamento delle violazioni previste dall'art. 8 della L. 574/96 e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità;

Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica comporta la limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del Sindaco.

I Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono un elenco con i dati e le informazioni necessarie delle violazioni accertate, relativi all'anno precedente.

La regione Abruzzo, con propria legge, può comunque emanare ulteriori sanzioni, anche interdittive, per l'inosservanza delle norme tecniche relative all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per la campagna olearia in corso alla data di entrata in vigore della presente direttiva tecnica regionale, restano valide le comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 3 della L. n. 574/96.

Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva tecnica regionale, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 574/96, nel D.M. 6 luglio 2005 e nel D.Lgs. n. 152/2006.

ALLEGATI



ALLEGATO 1: CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. Parte generale

La comunicazione deve comprendere:

1. la dichiarazione, nella quale il rappresentante legale del frantoio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 si impegna a rispettare:

- le disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale di attuazione della L. n. 574/96 e del Decreto 6 luglio 2005;
- le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
- i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
- la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che è a conoscenza e si impegna a rispettare:
- le disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale di attuazione della L. n. 574/96 e del Decreto 6 luglio 2005;
- le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
- i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

2. la relazione tecnica riportante le notizie e i dati di cui all'ALLEGATO 2 alla presente direttiva tecnica regionale, relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo o perito agrario agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

B. Dati relativi al frantoio e al suo legale rappresentante

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

1. il nominativo del legale rappresentante del frantoio;
2. la denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
3. la tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
4. le tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
5. la produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide della stagione olearia, espressa in mc., così suddivisa:
 - acque di vegetazione e sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica;
 - acque di vegetazione e sanse umide recapitate in pubblica fognatura;



- acque di vegetazione e sanse umide inviate ad impianti di depurazione tramite trasporto su gomma;
 - acque di vegetazione e sanse umide inviate ai santifici;
 - acque di vegetazione e sanse umide destinate a eventuali altri sistemi di smaltimento;
6. i giorni di durata prevedibili della campagna olearia.

C. Dati relativi ai siti di spandimento

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

1. il periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimenti;
2. le quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in mc., che si prevede di spandere nel sito;
3. il nominativo e l'indirizzo del titolare del sito di spandimenti;
4. la Superficie Agricola Utilizzata per lo spandimento (espressa in Ha e are) con l'ubicazione e l'attestazione del relativo titolo d'uso;
5. il numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in **ALLEGATO 2**.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

1. il titolare del/i contenitore/i di stoccaggio;
2. il volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in mc.;
3. la localizzazione (indirizzo, comune, provincia) dei contenitori di stoccaggio;
4. la tipologia del/i contenitore/i (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, tipologia dell'eventuale guaina impermeabilizzante, presenza o assenza di copertura).



ALLEGATO 2 : CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. Sito oggetto dello spandimento

In questa sezione della relazione vanno indicati:

1. il titolare del sito di spandimenti;
2. l'identificazione catastale (foglio di mappa e particelle);
3. la superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimenti;
4. la pedologia riportando anche il pH;
5. Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).
- 1.3 Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).
6. la geomorfologia specificando se il terreno è in pendenza o pianeggiante, descrivendo dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrario;
7. l'idrologia specificando:
 - la profondità della falda temporanea ove presente;
 - la profondità della prima falda permanente;
 - gli eventuali corpi idrici presenti lungo il confine dell'appezzamento con indicazione della loro denominazione;
 - il bacino idrografico di riferimento;
8. la situazione agroambientale specificando:
 - la specie della coltura eventualmente in atto, nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali,
 - le motivazioni della presenza di terreno non coltivato.

B. Trasporto e spandimento

In questa sezione della relazione vanno indicati:

1. denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto;
2. denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico;
3. capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
4. modalità di spandimento.



C. Cartografia

Alla relazione vanno allegate:

1. corografia a scala 1.25000 o di maggiore dettaglio riportante:
 - l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
 - l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
 - indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto;
2. estratto di mappa catastale riportante l'individuazione delle particelle, o loro parti costituenti ciascun sito, cerchiati in rosso;
3. le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientale di ciascun sito come indicato nella relazione.

ALLEGATO 3 : CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Le comunicazioni successive devono contenere:

1. nominativo del legale rappresentante del frantoio;
2. denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
3. tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi e continuo a tre fasi);
4. tonnellate di olive molibili in otto ore, (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
5. produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide, espressa in mc.;
6. giorni di durata prevedibile della campagna olearia, o spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso;
7. produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in mc.;
8. periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimenti;
9. quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in mc., che si prevede di spandere nel sito;
10. nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
11. Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) per lo spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso;
12. numero di anni per i quali è previsto l'utilizzazione del sito richiamato in **ALLEGATO 2**.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.10.2009, n. 570:

INTEGRAZIONE TARIFFARIA UNICO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PERIODO 1.01.2009 – 31.12.2010 AI SENSI DELL'ART. 16 L.R. 153/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*A VOTI ESPRESSE NELLE FORME
DI LEGGE

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente atto, la proposta (acquisita al prot. n. RA 100551 in data 14 settembre 2009 – allegato al presente atto sotto il n. 1) nonché la convenzione (Accordo 2009- allegato al presente atto sotto il n. 2) fra A.R.P.A. S.p.a., La Panoramica snc, SATAM s.r.l. e GTM S.p.a., e avente ad oggetto l'applicazione del Sistema di integrazione tariffaria UNICO a far data dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010;
- 2) DI APPROVARE il nuovo sistema tariffario così come di seguito stabilito e risultate dalla ripetuta convenzione:

BIT UNICO BIGLIETTO INTEGRATO A TEMPO 90'	1,00
CARNET DI 11 BIGLIETTI	10,00
BIG UNICO BIGLIETTO GIORNALIERO	2,50
ABB: MENSILE A VISTA AREA	32,00
ABB: MENSILE NOM. AREA	25,00
ABB: MENSILE A VISTA UNA LINEA	26,00
ABB: MENSILE NOM. UNA LINEA	20,00

ABB.ANNUALE STUDENTI	170,00
ABB.ANNUALE PENSIONATI UNDER 65	207,00
ABB.ANNUALE PENSIONATI OVER 65	165,00
ABB.ANNUALE IMPERSONALE	300,00
TESSERA DI RICONOSCIMENTO	2,60

- 3) DI STABILIRE la decorrenza del nuovo assetto tariffario a far data dal 19 ottobre 2009, così come contenuto nell'art. 2 dell'Accordo 2009, salvo che per l'abbonamento annuale studenti che avrà decorrenza dal 1° luglio 2010;
- 4) DI CONFERMARE la partecipazione finanziaria della Regione Abruzzo al Sistema Integrato tariffario UNICO attraverso il ripiano degli eventuali "minori introiti" alle Aziende proponenti, così come definiti negli artt. 5 e 6 dell'Accordo 2009, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia accertata e certificata:
 - 1) una differenza di segno negativo tra l'ammontare degli introiti, a lordo dell'Iva, relativi al periodo 1° gennaio/31 dicembre dell'esercizio 2003 ed aumentati di un valore percentuale pari al 6% e gli introiti, a lordo dell'Iva, risultanti dall'applicazione di UNICO nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2009;
 - 2) una differenza di segno negativo tra l'ammontare degli introiti, a lordo dell'Iva, relativi al periodo 1° gennaio/30 settembre dell'esercizio 2003 ed aumentati di un valore percentuale pari al 6% e gli introiti, a lordo dell'Iva, risultanti dall'applicazione di UNICO nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2010;
 - 3) una differenza di segno negativo tra l'ammontare degli introiti, a lordo dell'Iva, relativi al periodo 1° ottobre/31 dicembre dell'esercizio 2003 ed aumentati di un valore percentuale pari

al 10% e gli introiti, a lordo dell' Iva, risultanti dall'applicazione di UNICO nel periodo 1° ottobre/31 dicembre 2010;

- 5) DI STABILIRE che la somma occorrente per il ripiano dei "minori introiti" eventualmente derivanti, per l'anno 2009 e come meglio precisati al precedente punto 4 n. 1), è da imputare al capitolo 181004 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 6) DI STABILIRE, altresì, che la somma occorrente per il ripiano dei "minori introiti" eventualmente derivanti, per l'anno 2010 e come meglio precisati al precedente punto 4 nn. 1) e 2), sia resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- 7) DI STABILIRE, infine, che le predette eventuali erogazioni di somme siano da considerare per le Aziende percepianti, a tutti gli effetti, entrate tariffarie e che il sistema di integrazione tariffaria denominato UNICO, in questa sede approvato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa medesima sede adottate, null'altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce;
- 8) DI STABILIRE che le Aziende procedano, unitamente agli Uffici regionali, ad una verifica periodica al fine di monitorare l'andamento dell'integrazione, sia in termini di costi, che in termini di soddisfazione dell'utenza e che a tal fine presentino entro il 31 gennaio 2010, il 31 luglio 2010 e il 31 gennaio 2011 una relazione riepilogativa relativa, rispettivamente, all'anno 2009, al primo semestre 2010 e al secondo semestre 2010;
- 9) DI STABILIRE che nella relazione da presentare entro il 31 luglio 2010 le Aziende trasmettano un progetto diretto a verificare le condizioni del sistema di integrazione e a formulare proposte volte al suo migliora-

mento, anche in termini di razionalizzazione della rete e dei servizi offerti;

- 10) DI STABILIRE che le Aziende diano immediata, diffusa e ampia comunicazione all'utenza del nuovo sistema tariffario attraverso ogni opportuna pubblicizzazione;
- 11) DI DARE MANDATO al competente Servizio Economico Finanziario, Controllo di gestione e Politica Tariffaria del trasporto pubblico locale della Direzione Trasporti e Mobilità di porre in essere ogni adempimento conseguente e necessario al presente atto;
- 12) DI TRASMETTERE il presente atto ai Comuni interessati in qualità di enti concedenti le linee del servizio urbano gestito dalle Aziende coinvolte nel progetto per i conseguenti atti di competenza, nonché alle medesime Aziende;
- 13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 02.11.2009, n. 623:

IPAB - Casa di Riposo "Casa Santa dell'Annunziata" di Sulmona (AQ) – Formale ricostituzione Organo ordinario di amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

- a) prendere atto che il Comune di Sulmona

- (AQ) ha trasmesso copia della deliberazione n. 46/C del 16.09.09, concernente la designazione dei componenti dell'Organo di amministrazione della **IPAB – Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona (AQ)**;
- b) procedere, ai sensi della L.R. 97/99, alla ricostituzione dell' Organo di amministrazione della IPAB sopraindicata, secondo la previsione dell'art. 45 del vigente Statuto dell'Ente, tenuto conto delle designazioni formulate dal Comune di Sulmona statutariamente tenuto ad esprimere proprie rappresentanze, così come dettagliatamente indicato in narrativa;
- c) dichiarare, ricostituito il Consiglio di amministrazione della IPAB sopracitata, per il quadriennio 2009 – 2013, nella seguente composizione:
- **Avv. Di Massa Luigi - Presidente;**
 - **Sig. Di Giandomenico Alberto - componente;**
 - **Sig. Di Mascio Paolo – componente;**
 - **Prof. Quadraro Antonio Bruno - componente**
 - **Dott. Giampietro Francesco Paolo – componente;**
- d) dare atto che non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B. dalla Regione, né dai Comuni, né dalle Province, per cui le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. stesse, ancorché disposte dalla Giunta Regionale, ovvero dagli altri enti locali, secondo la previsione statutaria di ciascuna IPAB, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27;
- e) porre obbligo al ricostituito Consiglio di Amministrazione di **osservare le prescrizioni** di seguito indicate:
- dare attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs 29/1993, modificato dal D.lgs 165/2001, per quanto attiene alla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di verifica dei risultati, riservate agli organi di governo, e quelle attribuite ai dirigenti e/o ai segretari/direttori degli enti in materia di gestione tecnico-amministrativa della struttura;
 - procedere, nel corso della riunione di insediamento, alla verifica, per ciascun componente, della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e non cointeressenza nello svolgimento del mandato dichiarati all'atto della designazione, giusta allegati richiamati in narrativa;
 - proporre la decadenza del membro che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - accertare, per ciascun componente, **cause e situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e cointeressenza**, preesistenti o intervenute in epoca successiva alla nomina, con **proposta di decadenza** dalla carica del membro che non provvede a rimuovere le incompatibilità entro quindici giorni, a norma dell'art. 6 del Regolamento amministrativo di attuazione della L. 17/07/1890, n. 6972, dandone comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - assoggettare a procedimento di **decadenza** le situazioni di **incompatibilità** determinate dalle nomine di **consiglieri comunali e provinciali** disposte dalle rispettive amministrazioni, non costituen-

do le nomine stesse espressione di rappresentanza istituzionale degli enti designanti in seno alla IPAB;

- trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo copia del verbale di insediamento;
- f) stabilire che, come previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di insediamento, ovvero, per un periodo inferiore, subordinatamente a quanto verrà disciplinato, in materia, dalla normativa regionale di attuazione del richiamato D.Lgs. 207/2001;
- g) demandare al competente Servizio "Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture" gli adempimenti amministrativi connessi all'adozione della presente deliberazione;
- h) disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 02.11.2009, n. 630:

DGR n. 1157 del 27.11.2008 - "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013". Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2009/2010 al 2012/2013".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale*

della Regione Abruzzo n. 69 (Ordinario) del 12.12.2008, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013";

Vista la Deliberazione n. 25 del 09.02.2009, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 14 (Speciale Agricoltura) del 06.03.2009, la Giunta Regionale ha apportato **"Modifiche, integrazioni e chiarimenti alla DGR n. 1157 del 27.11.2008" sopraccitata;**

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Regolamenti CEE n. 2019/93, CEE n. 2358/71 (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1999, (CE) n. 1451/1999, (CE) n. 1454/1999, (CE) n. 1673/2000 e (CE) n. 2529/2001;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

Preso atto che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi

secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;

Visto il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Visto l'articolo 11 del sopraccitato Regolamento (CE) n. 479/2008, che prevede la concessione del sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti subordinatamente alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 109 del medesimo regolamento;

Visto l'articolo 75 del sopraccitato Regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, tra l'altro, del regime di aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti;

Visto il decreto del MIPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008 con il quale, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.

479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

Vista la modifica al Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, trasmessa da parte della MIPAAF alla Commissione UE con comunicazione del 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale tra l'altro sono state apportate modifiche alla "*Scheda della Misura C - Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti di cui all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 479/2008*";

Visto il Decreto n. 1990 del 27 luglio 2009 con il quale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dispone la "Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553 per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

Considerato, in particolare, che l'art. 2 del Decreto n. 1990 del 27 luglio 2009 ha modificato il comma 5 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 2553/2008 prevedendo, a decorrere dalla campagna 2009/2010, che l'importo medio ammissibile per ettaro al sostegno comunitario alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in ciascuna Regione o Provincia autonoma non possa superare i 9.500,00 Euro;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2009/2010, il "Piano di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti regionale" per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 09.02.2009 ed approvato dalla Comitato Tecnico di approvazione dei piani del MIPAAF, deve essere necessariamente adeguato a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto n. 1990 del 27 luglio 2009;

Ritenuto necessario specificare che per la Regione Abruzzo, ai sensi del decreto del MIPAAF n. 1990/2009, articolo 2, l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro non può superare gli 9.500,00 Euro e che pertanto sono necessarie apportare le dovute modifiche ed integrazioni "*Piano Regionale*" approvato con DGR n. 25 del 09.02.2009 e pubblicato sul *Bura* n. 14 (Speciale Agricoltura) del 06.03.2009;

Considerato che, sussiste l'urgenza di provvedere all'applicazione, a livello regionale, della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento (CE) n. 479/2008 e in conformità al decreto MIPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di adottare, attese le considerazioni sopra esposte, il "*Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013*" (di seguito "*Piano Regionale*"), contenuto nell'*Allegato A* composto da **n. 19** pagine, che, unitamente agli **Allegati I e II** costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che nell'**Allegato I (Allegato I del DM 8 agosto 2008)**, composto da **n. 3** pagine, sono riportate le informazioni richieste dall'art. 1, comma 2 del DM 8 agosto 2008, relative alle decisioni regionali in merito alle scelte sulle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti del "*Piano Regionale*" di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Dato atto che nell'**Allegato II (Allegato II del DM 8 agosto 2008)**, composto da **n. 4** pagine, sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste nel "*Piano Regionale*" di ristrutturazione e

riconversione dei vigneti;

Considerato che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2009/2010, il MIPAAF non ha ancora provveduto a pubblicare il Decreto di riparto tra le Regioni dei finanziamenti da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Ritenuto di dover incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura a definire d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del "*Piano Regionale*", ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

Dato Atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie competenze, la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. di precisare che il **Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento;**
2. di adottare il "*Piano Regionale di applica-*

zione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013", contenuto nell'*Allegato A* composto di **n. 19** pagine, che, unitamente agli **Allegati I e II** costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di precisare che l'**Allegato I (Allegato I del DM 8 agosto 2008)** è composto da **n. 3** pagine e che l'**Allegato II (Allegato II del DM 8 agosto 2008)** è composto da **n. 4** pagine;
4. di stabilire che le disposizioni regionali di cui al punto n. 2 sono valide per le campagne viticole a decorrere dalla campagna 2009/2010 fino alla campagna 2012/2013, salvo modifiche stabilite da Decreti del MIPAAF;
5. di precisare che, per la campagna vitivinicola 2009/2010, il MIPAAF non ha ancora provveduto a pubblicare il Decreto di ripartito tra le Regioni dei finanziamenti da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
6. di stabilire che, in via prioritaria saranno liquidate, con le assegnazioni della nuova campagna, le ditte aventi diritto al beneficio nella campagna 2008/2009 e non ancora liquidate, per una spesa presunta pari ad Euro **51.775,50**;
7. di precisare che, a decorrere dalla campagna 2009/2010, l'importo medio ammissibile per ettaro al sostegno comunitario alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non può superare Euro **9.500,00**;
8. di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole


e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione a emanare, anche d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del "*Piano Regionale*" di cui al precedente punto 2. ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

9. di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all'adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II, ed a AGEA Coordinamento;
11. di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al decreto del MIPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008 ed alla Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008 ed alle rispettive modifiche ed integrazioni;
12. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, dell'*Allegato A al "Piano Regionale"* e degli "**Allegato I e II**" (**Allegati I e II del DM 8 agosto 2008**) sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it.

Seguono allegati

ALLEGATO come parte integrante alla det-
berazione n. **630** del **2 NOV 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



Allegato A

REGIONE ABRUZZO


Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca

Servizio Produzioni Agricole e Mercato


Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Vegetali

**PIANO REGIONALE DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO
COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI
VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008
DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008. CAMPAGNE VITIVINICOLE
DAL 2008/2009 AL 2012/2013”**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dr. Giovanni Angarano)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Gaetano Valentini)





1. PREMESSA

La viticoltura riveste nella Regione Abruzzo particolare importanza sul piano economico, ambientale, sociale e culturale ed ha nel tempo assunto un ruolo fondamentale nell'offerta agroalimentare di qualità della Regione.

In base all'inventario del potenziale produttivo viticolo redatto in ottemperanza all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99, la superficie vitata della Regione Abruzzo si attesta sui 35.000 ettari di cui circa ha 20.000 sono rappresentati da vigneti a DOC, mentre il resto è costituito da vigneti per vini a IGT e vini senza indicazione geografica.

La superficie vitata media aziendale anche se superiore ad un ettaro evidenzia un permanente, ancora forte livello di frammentazione e di polverizzazione.

L'Abruzzo complessivamente può contare su un ventaglio di vitigni autoctoni e/o di antica coltivazione, alcuni dei quali sono stati di recente riscoperti e valorizzati nelle denominazioni. A questi si affiancano numerosi vitigni a diffusione nazionale e internazionale di pregio, riportati nella classificazione regionale delle varietà idonee alla coltivazione.

Gran parte della superficie vitata regionale si colloca su territorio collinare particolarmente vocato alla coltura della vite, la restante parte è situata sia nella fascia litoranea che nella zona pedemontana.

Il territorio regionale è interessato da 5 DO (4 vini a DO, comprensive di 2 sottozone, e da 1 DOCG) e da 10 IGT. Agiscono su tutto il territorio le DOC Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano d'Abruzzo.

La Giunta Regionale ha già espresso la volontà di ottenere una nuova DOC che interesserà tutto il territorio regionale per i vitigni autoctoni denominata "Abruzzo" nonché la DOC "Cerasuolo" e la modifica alla DOC Trebbiano e Montepulciano d'Abruzzo. Contemporaneamente sono state avviate le procedure per la modifica di diverse IGT o per la loro trasformazione in DOC.

Gli interventi volti alla ristrutturazione e riconversione della viticoltura abruzzese, dalla campagna vitivinicola 2000 alla 2008, hanno interessato investimenti per oltre 5000 ettari.

Nella Regione appare molto frazionato il settore della trasformazione, determinando una difficoltà nella concentrazione dell'offerta e nella collocazione dei prodotti sui mercati.

2. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di V.Q.P.R.D. e I.G.T. ;

- ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti e favorendo nella graduatoria i viticoltori che intendono estirpare i vigneti con tali vitigni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;
- alle aziende per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008;
- alle superfici che sono state oggetto di un premio all’estirpazione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:



Organismo pagatore: AGEA

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell’anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale. le superfici vitate impiantate nell’azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Superficie vitata: esclusivamente ai fini del pagamento dell’aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all’art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- la superficie all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola. In particolare:
- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;



- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.


Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.



4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2008/2009 fino alla campagna 2012/2013.

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applicano nell'intero territorio della Regione Abruzzo.

Ai fini del **solo pagamento**, della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, per superficie vitata deve intendersi la superficie così come definita all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento nell'applicazione anche del regime di sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti.

Ai fini del **potenziale viticolo regionale** anche per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo schedario viticolo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (dichiarazione della superficie vitata).

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate con DGR 1266 del 30/12/2003 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammessi a finanziamento ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da DO ad IGT.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 ovvero non sono finanziati reimpianti eseguiti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite;
- alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e precedente regolamento (CE) n. 1493/99;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statale e/o regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

La disponibilità finanziaria regionale, per ognuna delle previste cinque campagne vitivinicole di attuazione, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE, per

la prima volta, il 30 giugno 2008. Tale Programma nazionale di sostegno, entrato in applicazione a decorrere dal 30 settembre 2008, può essere oggetto di modifica ai sensi della normativa comunitaria.

5. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata di almeno un ettaro la superficie minima è di **0,3 ettari**.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono soggetti beneficiari delle provvidenze: tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla **Camera di Commercio**, che si impegnano a rispettare le modalità applicative del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente Piano Regionale.

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono comunque erogati da **AGEA** in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Abruzzo direttamente al singolo beneficiario.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del conduttore;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per estirpazione di propria superficie vitata;
- avere avviato la procedura di acquisizione del reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto.





Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi della normativa nazionale e regionale, dalla quale devono risultare le superfici vitate oggetto degli interventi ed eventuali diritti in portafoglio;
- deve possedere una superficie vitata aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0.5 ettari.
- deve aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali, nell'ultima campagna precedente alla domanda;
- non deve avere una domanda in corso per la concessione del premio all'estirpazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008.

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. o ad I.G.T.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno presentato la dichiarazione della superficie vitata aziendale;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 10 anni a far data dalla domanda (ad eccezione del reinnesto);
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;



9. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti non possono essere realizzati con meno del seguente numero minimo di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e motivate ragioni tecniche agronomiche, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un minore numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 10 anni, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla DG.R. n. 1266/03 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo). Fanno eccezione la Regina e la Regina dei vigneti che in qualità di vitigni a duplice attitudine non si ritengono idonee ai fini della qualità ad essere utilizzate per la gli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti del presente "Piano Regionale"

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOCG/DOC/IGT.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti agli albi DOCG/DOC o agli elenchi IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

a) Riconversione varietale:

1. La **riconversione varietale** dei vigneti di uve da vino e a duplice attitudine è consentita mediante reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza il cambio del sistema di allevamento, a condizione che venga adottata una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
2. Il **sovrainnesto** è consentito su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento, per sesto di impianto ed in buono stato vegetativo, ma di varietà non più idonee, con altre varietà di maggior pregio enologico e commerciale, scelte tra quelle previste nell'elenco delle varietà di viti idonee per la produzione di vino nella Regione Abruzzo e rientranti tra quelle ammesse dai disciplinari dei vini a D.O.C. o a I.G.T.

b) Ristrutturazione che si attua attraverso:

1. **il reimpianto con diversa collocazione** del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2. **il reimpianto del vigneto** sulla stessa particella, ma con modifiche al sesto e/o alla densità;
3. **il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti** con la possibilità di adeguare un vigneto obsoleto alla meccanizzazione parziale o totale con la modifica della forma di allevamento o della struttura di sostegno esistente, mediante l'aumento del numero dei ceppi, dei pali e dei fili, esclusa l'ordinaria manutenzione.





10. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

La compensazione, di cui alla lettera a), per le perdite di reddito è operata a favore dei produttori, può ammontare fino al 100% della perdita ed assume una delle seguenti forme:

- autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva all'impianto;
- una compensazione finanziaria.

La **compensazione finanziaria per le perdite di reddito** non è riconosciuta al beneficiario qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio, diritti acquistati da altre aziende) o quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedono il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti con la modifica della forma di allevamento o delle strutture di sostegno del vigneto esistente.

Ai fini della compensazione l'ammontare delle perdite di reddito è stato calcolato sulla base:

- dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000;
- della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione;
- dei costi medi ricavati dalla rete contabile Rica-Rea;

Il calcolo dei mancati redditi è stato riportato nell'Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente Piano Regionale. Il contributo per i mancati redditi aziendali è stato calcolato in € 1000,00 per anno e per un massimo di due anni. Fermi restando la disponibilità dei fondi ed il rispetto dell'importo medio regionale di € 9.500,00 il contributo potrà essere erogato da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 .

Nel caso di riconversione mediante sovrainnesto l'indennizzo forfetario per i mancati redditi potrà essere corrisposto, per un solo anno, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di 1000,00 Euro.



Il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione di cui alla lettera b) non può superare il 50% delle spese ammesse.

I costi delle operazioni di ristrutturazione/riconversione sono stati determinati sulla base di un'analisi dei prezzi realizzata a livello regionale, con indagine di mercato e interviste di liberi professionisti e contoterzisti del settore, in conformità alle voci di spesa riportate nell'allegato II al D.M. 8 agosto 2008, n. 2553. Il prezzario regionale dei costi del materiale e della manodopera necessari a realizzare gli impianti previsti per le diverse tipologie di azione sono riportati negli Allegati nn. II/A - II/B - II/C - II/D, parti integranti e sostanziali del presente Piano Regionale.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro.

L'ammontare minimo e massimo del contributo per ettaro per gli interventi previsti dalla misura della ristrutturazione/riconversione vigneti sono quelli riportati al successivo punto "Entità dell'Aiuto".

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 9.500,00 Euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. 8 agosto 2008, n. 2553.

A tal fine gli importi ad ettaro degli aiuti erogabili per ogni campagna, sono determinati annualmente, entro i limiti minimi e massimi stabiliti, con atto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili per la campagna, del numero di domande dichiarate ammissibili, delle tipologie di azione richieste, nonché della necessità di rispettare il livello medio dell'aiuto erogabile a livello regionale.

Sono riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a contributo. Tuttavia le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti, ecc.) sono eleggibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008.

11. ENTITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di **contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi** e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la campagna 2008/2009.

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:


- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);

- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.

I contributi minimi e massimi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:

	Tipo di impianto	Contributo Impianto	Contributo Espianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 8.400,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €9.500,00 Massimo €11. 00,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 8.400,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €9.500,00 Massimo €11. 00,00
3	SPALLIERA Sesto 1,00 x 3,00	€ 8.400,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €9.500,00 Massimo €11. 00,00
4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 8.400,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €9.500,00 Massimo €11. 00,00
5	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)	€ 1,00 per innesto	=====	Minimo € 500,00 Massimo € 1.000,00	€ 1,00 per n° ceppi + Minimo € 500,00 Massimo €1.000,00
6	MODIFICA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO	€ 2.500,00	=====	=====	€ 2.500,00





- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 2,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età di anni 10. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.
- Tutte le spese dovranno essere fatturate e quietanzate. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS, è ammessa, altresì, l'autodichiarazione limitatamente alle seguenti voci di spesa, presenti nel prezzario regionale:
 1. lavori di estirpazione;
 2. lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
 3. posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.
- E' concesso il contributo per l'estirpazione e per il mancato reddito solo nei casi in cui il vigneto aziendale oggetto di finanziamento sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda e viene estirpato prima del reimpianto del nuovo vigneto.

Gli impianti ammissibili sono quelli che rispettano le caratteristiche tecniche previste nelle schede tecniche (Allegati nn. II/A - II/B - II/C - II/D). Tuttavia possono essere accolte, dietro motivata relazione tecnica, ove si dimostri l'esistenza di condizioni pedo-climatiche o gestionali particolari, deroghe, che in ogni caso **non possono prevedere l'impiego di meno di 1600 ceppi per ettaro.**

Il numero minimo di ceppi per ettaro è specificato per le singole forme di allevamento. E' consentita soltanto la riduzione del sesto di impianto allo scopo di favorire un numero maggiore di barbatelle.

Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto vigneti con il solo aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%.

12. PRIORITA' RICONOSCIUTE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande ammissibili al finanziamento saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:



CRITERI GENERALI E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	15
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni	10
Imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda (non I.A.P.)	4
Altri imprenditori agricoli (L'Azienda è condotta da altro imprenditore che non possiede i requisiti ai punti precedenti)	2
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad " agricoltura biologica")	3
Azienda condotta secondo criteri di agricoltura integrata	1
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 35% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	3
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a IGT della Regione Abruzzo	3
Conduttori che non hanno mai beneficiato di aiuti ristrutturazione e riconversione vigneti in precedenti bandi	8
La superficie vitata da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, è interamente ad uva a duplice attitudine (regina e/o regina dei vigneti per la sola provincia di Chieti)	2
Il punto più alto dell'appezzamento più grande da riconvertire ha una altitudine sul livello del mare compresa tra :	
Da 100 a 200 m	1
Da 200 a 300 m	3
Oltre 300 m	5

Alle domande ammissibili a finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base di criteri di priorità che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In base al punteggio ottenuto si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili, la quale sarà utilizzata nel caso in cui le richieste ammissibili eccedano le disponibilità finanziarie per l'annualità.

Nel caso in cui le risorse disponibili per l'annualità non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili risultanti in graduatoria si rispetterà un ulteriore ordine di priorità:

- domande fino a tre ettari di superficie richiesta per conduttore;
- domande con richieste per multipli di tre ettari.

Inoltre nella predisposizione della graduatoria regionale dei beneficiari, a parità di punteggio totale sarà data priorità:

- tra ditte individuali, all'età più giovane del richiedente al momento della presentazione della domanda;
- per le società, verrà data priorità a quelle aventi l'età media dei soci più giovane al momento della presentazione della domanda.
In entrambi i casi, qualora si verificasse ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Qualora il totale delle richieste pervenute superi l'ammontare delle definitive risorse disponibili, la graduatoria terminerà con l'ultima ditta che avrà raggiunto il tetto massimo di fondi disponibile.

12. DOMANDA DI AIUTO

- **Presentazione**

Ai sensi del Decreto del MIPAAF 2553 del 8 agosto 2008 art. 2 comma 1, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province Autonome. Tali disposizioni consentiranno di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla CommissioneUE, come previsto nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto sono presentate all'AGEA entro il **15 gennaio** di ciascun anno.

Per ciascuna annualità di attuazione della misura, la data di inizio e di scadenza per la presentazione delle domande è stabilita con atto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato e comunicata all'AGEA.


Le ditte che partecipano al presente bando con richieste di ristrutturazione e riconversione di vigneti riguardanti interventi su più province (comprendenti contestualmente sia estirpazioni che reimpianti) dovranno presentare tante domande quante sono le province interessate.

- **Documentazione da allegare**

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

1. descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;





- b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda, diritti di reimpianto acquistati da altra azienda;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all'intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - d) gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
2. corografia in scala 1: 25.000 dell'area interessata, con l'indicazione del punto più alto dell'appezzamento più grande interessato dagli interventi, qualora si voglia ottenere il punteggio relativo alla vocazionalità (altitudine);
 3. dichiarazione di raccolta delle uve dell'ultima campagna precedente la domanda;
 4. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione (ove necessario);
 5. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso, richiesta dalle presenti disposizioni (ove necessario);
 6. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Nel caso di società o organismo associativo:

- delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;

- **Impegni del beneficiario**

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Abruzzo con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa regionale per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.



13. VINCOLI

I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- le superfici impiantate con il sostegno in causa non possono variare la destinazione d'uso, e quindi non possono essere estirpate, per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- in attuazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa vigente.

I vincoli, di cui ai punti precedenti, si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

14. PERIODO DI REALIZZAZIONE

L'intervento deve essere realizzato e l'esecuzione di tutte le opere deve essere completata nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo. La data di presentazione della richiesta di collaudo è fissata da AGEA OP.

In alternativa il richiedente presenta domanda di pagamento anticipato del contributo, a condizione che:

- a) l'esecuzione delle operazioni connessa alla realizzazione degli interventi sia iniziata;
- b) il richiedente si impegni a costituire una cauzione per un ammontare pari al 120 % dell'ammontare dell'aiuto entro il termine fissato da AGEA.

In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno la domanda di contributo si intende respinta.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario).



15. EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore, A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda.

La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

E' tuttavia previsto, su richiesta del beneficiario, il pagamento anticipato del contributo ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo. Tale ultimo periodo può essere modificato se:
 - a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
 - b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'A.G.E.A., solo dopo che i SIPA competenti per territorio avranno accertato la regolare esecuzione dei lavori.

16. VARIANTI

Le varianti sono richieste ai SIPA competenti per territorio, ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alle seguenti condizioni:

1. il nuovo punteggio deve garantire la permanenza del beneficiario in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate;
2. l'importo non può essere superiore a quello già ammesso.

17. RINUNCIA DI UNA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili il beneficiario, sulla base di un giustificato motivo, può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, se la revoca è antecedente la comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Tuttavia non sono autorizzate revocche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Agricoltura è autorizzata a recepire ogni eventuale e/o successiva disposizione o circolare interpretativa che venisse emanata dalle autorità competenti, nonché ad emanare ed impartire disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione per l'attuazione delle suddette procedure amministrative nonché ad elaborare tutta la modulistica necessaria per una più sollecita applicazione del presente Piano.

I termini temporali indicati nel presente Piano, sono suscettibili di modificazioni in conseguenza delle determinazioni eventualmente assunte dall'AGEA in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

La Direzione Agricoltura provvederà, pertanto, ad adottare le necessarie determinazioni di modifica, dandone, tramite i SIPA, tempestiva comunicazione ai beneficiari qualora tali modificazioni abbiano incidenza sull'esecuzione degli interventi.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando varranno le norme in vigore, previste nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI" dell'AGEA, in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.


Il presente Piano è pubblicato sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Agricoltura (www.agricoltura.regione.abruzzo.it) ed ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura ed ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

La presente copia, com-

posta di n. 19 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 27 OTT 2009

Per. Agr. MAURIZIO Sulpizio



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **630** del **2 NOV 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ~~Valter~~ *Gariani*)

ALLEGATO I

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Regione: **ABRUZZO**

1. SPECIFICHE TECNICHE:

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI*:

- imprenditori agricoli singoli o associati **SI**
- associaz. di produttori vitivinicoli riconosciute **SI**
- cooperative agricole **SI**
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola **SI**

AREA DI INTERVENTO*:

- intero territorio regionale **SI**

LIMITAZIONE ZONE ATTE A PRODURRE VINI DOP/IGP **SI**
(Sono ammessi a finanziamento solo vigneti atti a produrre vini DO o IGT).

VARIETÀ:

- **previste*:**
Quelle riconosciute idonee alla coltivazione nell'intero territorio della Regione Abruzzo (DGR 30.12.2003 n. 1266)
- **escluse:**
Regina b.
Regina dei Vigneti b.
- **a cui è riconosciuta una preferenza:**
Quelle "autoctone"
 1. Montepulciano n.
 2. Pecorino b.
 3. Passerina b.
 4. Cococciola b.
 5. Montonico b.

FORME DI ALLEVAMENTO:

- **previste*:**
 1. Pergola Abruzzese
 2. Cortina Semplice o Cordone Libero
 3. GDC (Doppia Cortina)
 4. Spalliera (Guyot e Cordone Speronato)

La presente copia, com-
posta di n. 3 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 27 OTT 2009

Per. Agr. MALFIZIO SULPIZIO





NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO*:

forma di allevamento	sesto d'impianto	n. ceppi/ha
GDC (DOPPIA CORTINA)	1,00x4,00	2500
SPALLIERA (GUYOT E CORDONE SPERONATO)	1,00x3,00	3333
PERGOLA ABRUZZESE	2,50x2,50	1600
CORDONE LIBERO O CORTINA SEMPLICE	1,00x2,50	4000

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **1600 ceppi/ettaro**.

SUPERFICIE MINIMA

- domanda singola*: **0.50** ha;
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata di almeno 1 ha*: **0.30** ha;

AZIONI PREVISTE*

a. riconversione varietale:

con meccanizzazione totale o parziale

- estirpazione e reimpianto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto con diritto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto anticipato	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- sovrainnesto	<u>SI</u>	<u>SI</u>

b. ristrutturazione:

con meccanizzazione totale o parziale

- estirpazione e reimpianto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto con diritto	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- reimpianto anticipato	<u>SI</u>	<u>SI</u>
- sovrainnesto	<u>SI</u>	<u>SI</u>

ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO*: 10 ANNI

PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE : 2 ANNI

PRIORITÀ RICONOSCIUTE :

1. giovani imprenditori agricoli (meno di 40 anni) a titolo principale e/o IAP;
2. imprenditori agricoli a titolo principale e/o IAP;
3. aziende condotte secondo criteri dell'agricoltura biologica;
4. aziende condotte secondo criteri dell'agricoltura integrata;
5. aziende prevalentemente vitivinicole;
6. impianti di varietà specifiche (Autoctone)
7. superfici di intervento collocate ad una maggiore altitudine;
8. conduttori che non hanno mai beneficiato di medesimi aiuti in precedenza;
9. riconversione con varietà a duplice attitudine (Regina e Regina dei Vigneti);
10. scelta a parità di punteggio di privilegiare i richiedenti più giovani.

**2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**

% DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI*: **50%**

% DI CONTRIBUTO COMUNITARIO ALLE PERDITE DI REDDITO*: **100%**

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO :

- **METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LE PERDITE DI REDDITO**
- 1. **prezzi medi (DO – IGT – Vino Tavola) di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000 (prezzo medio € 32,00);**
- 2. **resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione (137 ql./Ha);**
- 3. **costi medi ricavati dalla rete contabile Rica-Rea – Agricoltura Abruzzo triennio 2004/2006 (incidenza spese sulla PLV= 26%);**
- **La perdita di reddito viene riconosciuta per i primi due anni di impianto.**
- **Il contributo massimo del sostegno che la Regione Abruzzo vuole erogare al mancato reddito alla misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti è di 1000 €/Ha per anno (contributo inferiore a quello ottenuto con il metodo di calcolo) .**
- **Il contributo che si vuole immediatamente assegnare è di 1000 €/Ha , successivamente potrà essere elevato fino ad un massimo di 2000 €/Ha qualora l'importo medio calcolato sulle domande presentate fosse inferiore ad € 9.500 ad ettaro.**

IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE AD ETTARO: **€ 9.500** AD ETTARO

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO: **FORFETARIO**

TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO:

- anticipato **SI**
- a collaudo **SI**

AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO: **120%**

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **630** del **2 NOV 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani



ALLEGATO II/A

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 2.500 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					G.D.C. Doppia Cortina
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	1.800,00	1.800,00
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	1.200,00	1.200,00
	Erpicatura	Ha	1	200,00	200,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,50	500,00
	Distribuzione	Ha	1	50,00	50,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	300,00	300,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	2500	1,00	2.500,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	2500	1,00	2.500,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	50	6,00	300,00
	Acquisto pali di tessitura	cad.	415	4,50	1.867,50
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	50	5,50	275,00
	Acquisto braccetti mobili	cad.	415	5,50	2.282,50
	Acquisto braccetti capotesia	cad.	50	6,50	325,00
	Acquisto staffe, collari e tendifilo	cad.	50	2,00	100,00
	Acquisto tutori	cad.	2035	0,80	1.628,00
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2035	0,03	61,05
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	200	3,00	600,00
	Acquisto filo di acciaio inox (secondario)	Kg.	325	3,10	1.007,50
	Posa in opera pali	cad.	465	0,85	395,25
	Posa in opera ancoraggi	cad.	50	1,50	75,00
	Posa in opera tutori	cad.	2035	0,30	610,50
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	600,00	600,00
7	Altre spese				
	Analisi terreno	Ha	1	150,00	150,00
	Consulenza tecnica 5%	Ha	1		966,37
Totale Generale					20.293,67



ALLEGATO II/B

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 4.000 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Cortina Semplice o Cordone Libero
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	1.800,00	1.800,00
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	1.200,00	1.200,00
	Erpicatura	Ha	1	200,00	200,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,50	500,00
	Distribuzione	Ha	1	50,00	50,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	300,00	300,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	4000	1,00	4.000,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	4000	1,00	4.000,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	80	6,00	480,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	664	4,50	2.988,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	80	5,50	440,00
	Acquisto tutori	cad.	3256	0,80	2.604,80
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	3256	0,03	97,68
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	200	3,00	600,00
	Posa in opera pali	cad.	744	0,85	632,40
	Posa in opera ancoraggi	cad.	80	1,50	120,00
	Posa in opera tutori	cad.	3256	0,30	976,80
	Posa in opera filo a corpo	cad.	1	400,00	400,00
7	Altre spese				
	Analisi terreno	Ha	1	150,00	150,00
	Consulenza tecnica 5%				1076,99
Totale Generale					22.616,67



ALLEGATO II/C

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 3.333 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Cordone Speronato Guyot
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici, altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	1.800,00	1.800,00
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	1.200,00	1.200,00
	Erpicatura	Ha	1	200,00	200,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,50	500,00
	Distribuzione	Ha	1	50,00	50,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	300,00	300,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	3333	1,00	3.333,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	3333	1,00	3.333,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	66	6,00	396,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	550	4,50	2.475,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	66	5,50	363,00
	Acquisto staffe	cad.	616	2,00	1.232,00
	Acquisto tutori	cad.	2717	0,30	815,10
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2717	0,03	81,51
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	165	3,00	495,00
	Acquisto filo in acciaio inox (secondario)	Kg.	400	3,10	1.240,00
	Posa in opera pali	cad.	66	0,85	523,60
	Posa in opera ancoraggi	cad.	66	1,50	99,00
	Posa in opera tutori	cad.	2717	0,30	815,10
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	800,00	800,00
7	Altre spese				
	Analisi terreno	Ha	1	150,00	150,00
	Consulenza tecnica 5%				1010,07
Totale Generale					21.211,38


ALLEGATO II/D

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 1.600 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Pergola Abruzzese
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, raccolta e trasporto ceppi, radici, altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	1.800,00	1.800,00
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	1.200,00	1.200,00
	Erpicatura	Ha	1	200,00	200,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,50	500,00
	Distribuzione	Ha	1	50,00	50,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	300,00	300,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	1600	1,00	1.600,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	1600	1,00	1.600,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	160	6,00	960,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	1440	4,50	6.480,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	160	5,50	880,00
	Acquisto filo zincato (primario)	Kg.	1000	1,50	1.500,00
	Acquisto filo zincato (secondario)	Kg.	600	1,50	900,00
	Posa in opera pali	cad.	1600	0,80	1.280,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	160	1,50	240,00
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1000,00	1.000,00
7	Altre spese				
	Analisi terreno	Ha	1	150,00	150,00
	Consulenza tecnica 5%				1.032,00
Totale Generale					21.672,00

La presente copia, composta di n. 4 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li. 27 OTT. 2009

Per. Agr. MAURIZIO Sulpizio



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.11.2009, n. 648:

Risorse del bilancio da destinare al Piano di Rientro. Variazione al Bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi e palesi,
espressi nelle forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, la variazione al bilancio di previsione 2009 come da prospetto di variazione allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, per destinare l'importo di Euro 719.387,57 relativo alle disponibilità finanziarie regionali rilevate sul rendiconto fi-

nanziario del Consiglio regionale a favore del Piano di rientro dai deficit del settore sanitario;

2. di inviare il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione corrente alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di inviare il presente provvedimento al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari per i successivi adempimenti di competenza;
4. di inviare la presente deliberazione al *Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, *pubblicità ed accesso* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Segue allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2009

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

Pagina 1 di 1

N° Atto	Esecutività Proposta				COMPETENZA		CASSA	
	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Sir. Amm.	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
E	02.04.001	24001	1	DG.00.00	719.387,57		719.387,57	
	RECUPERO SOMME EROGATI SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE DEI MAGGIORI DISAVANZI GENERATI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RISPETTO AL PIANO DI RIENTRO				719.387,57		719.387,57	
S	12.01.001	81598	1	DB.08.00			719.387,57	0,00
	TOTALI SPESA				719.387,57		719.387,57	0,00
	TOTALI ENTRATA						719.387,57	0,00



ALLEGATO come parte integrante alla delibe-
razione n. 648 del 9 NOV 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Edmondo

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 11.11.2009, n. 40:

Nomina componenti della 2^a COMMISSIONE CONSILIARE “GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, ORDINAMENTO UFFICI E ENTI LOCALI”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 2, 10, 16 e 19/2009 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 2^a Commissione consiliare;

Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Gruppo Italia dei Valori con la quale si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 2^a COMMISSIONE CONSILIARE “GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, ORDINAMENTO UFFICI E ENTI LOCALI” è così composta:

- P.D.L.	SOSPISI Lorenzo	con voti 2
- P.D.L.	DE FANIS Luigi	“ “ 2
- P.D.L.	CHIAVAROLI Ricardo	“ “ 2
- P.D.L.	RICCIUTI Luca	“ “ 8
- P.D.L.	ARGIRO' Nicola	“ “ 2
- P.D.L.	RABUFFO Berardo	“ “ 7
- P.D.L.	VERI' Nicoletta	“ “ 2
- P.D.	RUFFINI Claudio	“ “ 2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“ “ 2
- P.D.	CARAMANICO Franco	“ “ 2
- P.D.	D'AMICO Giovanni	“ “ 1
- I.D.V.	PAOLINI Lucrezio	“ “ 1
- I.D.V.	MILANO Luigi	“ “ 4
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	“ “ 1
- U.D.C.	TERRA Luciano	“ “ 2
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“ “ 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“ “ 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“ “ 1
- RIALZATI ABRUZZO	TAGLIENTE Giuseppe	“ “ 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“ “ 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.11.2009

Nazario Pagano

DECRETO 11.11.2009, n. 41:

Nomina componenti della 4^a COMMISSIONE CONSILIARE “INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 4, 11 e 13/2009 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^a Commissione consiliare;

Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Gruppo Italia dei Valori con la quale si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 4^a COMMISSIONE CONSILIARE “INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO” è così composta:

- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	con voti 8
- P.D.L.	PROSPERO Antonio	“ “ 2
- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	“ “ 2
- P.D.L.	SOSPISI Lorenzo	“ “ 2
- P.D.L.	ARGIRO' Nicola	“ “ 2
- P.D.L.	NASUTI Emilio	“ “ 2
- P.D.L.	DE FANIS Luigi	“ “ 7
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	“ “ 2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	“ “ 1
- P.D.	SCLOCCO Marinella	“ “ 2
- P.D.	CARAMANICO Franco	“ “ 2
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	“ “ 5
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	“ “ 1
- U.D.C.	MENNA Antonio	“ “ 2
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	“ “ 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	“ “ 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	“ “ 1
- RIALZATI ABRUZZO	TAGLIENTE Giuseppe	“ “ 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	“ “ 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.11.2009

Nazario Pagano

DECRETO 11.11.2009, n. 42:

Nomina componenti della “COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamato il precedente decreto n. 39/2009 con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per la legge elettorale e per le modifiche allo Statuto;

Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Gruppo Italia dei Valori con la quale si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

La "COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO" è così composta:

- P.D.L.	GIULIANTE Gianfranco	con voti	7
- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	"	" 9
- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	"	" 3
- P.D.L.	CHIAVAROLI Ricardo	"	" 3
- P.D.L.	PROSPERO Antonio	"	" 3
- P.D.	D'ALESSANDRO Camillo	"	" 7
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	"	" 3
- I.D.V.	MILANO Luigi	"	" 2
- I.D.V.	PAOLINI Lucrezio	"	" 1
- U.D.C.	MENNA Antonio	"	" 2
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	"	" 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	"	" 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	"	" 1
- RIALZATI ABRUZZO	TAGLIENTE Giuseppe	"	" 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	"	" 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.11.2009

Nazario Pagano

DECRETO 16.11.2009, n. 43:

Nomina componenti della 4^a COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i

lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 4, 11, 13 e 41/2009 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^a Commissione consiliare;

Vista la nota in data 5 novembre 2009 del Gruppo Popolo della Libertà con la quale si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 4^a COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO" è così composta:

- P.D.L.	DI MATTEO Emiliano	con voti	8
- P.D.L.	PROSPERO Antonio	"	" 1
- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	"	" 2
- P.D.L.	SOSPURI Lorenzo	"	" 2
- P.D.L.	ARGIRO' Nicola	"	" 8
- P.D.L.	NASUTI Emilio	"	" 2
- P.D.L.	DE FANIS Luigi	"	" 2
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	"	" 2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	"	" 1
- P.D.	SCLOCCO Marinella	"	" 2
- P.D.	CARAMANICO Franco	"	" 2
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	"	" 5
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	"	" 1
- U.D.C.	MENNA Antonio	"	" 2
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	"	" 1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	"	" 1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	"	" 1
- RIALZATI ABRUZZO	TAGLIENTE Giuseppe	"	" 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	"	" 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 16.11.2009

Nazario Pagano

DECRETO 16.11.2009, n. 44:

Nomina componenti "6^a COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 6 e

14/2009 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 6^a commissione consiliare;

Vista la nota in data 5 novembre 2009 del Gruppo Popolo della Libertà con la quale si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la "6^a COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA" è così composta:

- P.D.L.	CHIAVAROLI Federica	con voti	2
- P.D.L.	CHIAVAROLI Ricardo	"	7
- P.D.L.	VERI' Nicoletta	"	2
- P.D.L.	PROSPERO Antonio	"	2
- P.D.L.	DE FANIS Luigi	"	8
- P.D.L.	RABBUFFO Berardo	"	2
- P.D.L.	GIULIANTE Gianfranco	"	2
- P.D.	DI PANGRAZIO Giuseppe	"	2
- P.D.	DI LUCA Giuseppe	"	3
- P.D.	SCLOCCO Marinella	"	2
- I.D.V.	PALOMBA Paolo	"	1
- I.D.V.	D'ALESSANDRO Cesare	"	4
- I.D.V.	SULPIZIO Camillo	"	1
- U.D.C.	TERRA Luciano	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	SAIA Antonio	"	1
- LA SINISTRA, VERDI-SD	CAPORALE Walter	"	1
- M.P.A. ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	"	1
- RIALZATI ABRUZZO	TAGLIENTE Giuseppe	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ACERBO Maurizio	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 16.11.2009

Nazario Pagano

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.11.2009, n. 116/7 Bil:

Integrazione del capitolo n. 152378 U.P.B. 10.02.001 denominato "Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli edifici" mediante utilizzo del Capitolo 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
10.02.001	152378	"Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli edifici." - in aumento	€ 104.261,84
15.01.002	321940	"Fondo di riserva per le spese obbligatorie." - in diminuzione	€ 104.261,84

2. di pubblicare, per estratto, sul *B.U.R.A.* il presente decreto.

L'Aquila, li 16.11.2009

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 13 del 18/01/2008 DETERMINAZIONE 09.11.2009, n. DA13/161:

Voltura in favore di Terna S.p.A., dell'Autorizzazione Unica n. 13 del 18/01/2008 rilasciata alla Società Seiwind s.r.l. e volturata a favore della Windosol s.r.l., limitatamente alla costruzione e l'esercizio dei nuovi raccordi alla linea della rete di trasmissione nazionale (RTN) a 150 kV denominata "Collarmele" e della nuova Stazione Elettrica di Smistamento RTN a

**150 kV denominata “Collarmele”. Società:
TERNA S.p.A. Via Arno n. 64 00198 Roma.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

DI VOLTURARE in favore di Terna S.p.A. con sede legale in via Arno n. 64 a Roma, l'Autorizzazione Unica n. 13 rilasciata con Determinazione Dirigenziale DN2/4 alla Seiwind s.r.l. del 18/01/2008 e poi volturata in favore della Windsol s.r.l., limitatamente alla costruzione dei nuovi raccordi alla linea della rete di trasmissione nazionale (RTN) a 150 kV denominata “Collarmele” e della nuova Stazione Elettrica di smistamento RTN a 150 kV denominata “Collarmele”, come da “Progetto definitivo stazione elettrica di smistamento a 150 KV e sottostazione di trasformazione MT/AT” e così come riportato graficamente nell'allegato A al presente provvedimento.

Art. 1

La Società Terna S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, è tenuta al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate negli artt. 2 e 3 del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 13 rilasciata con DN2/4 del 18/01/2008, per quanto di propria competenza.

Omissis

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,**

**PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA**

**PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA N. 52 DETERMINAZIONE
12.11.2009, n. DA13/167:**

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 998 kWp da ubicarsi nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in loc. fraz. Faraone - foglio n. 8 particelle n. 12, 27, 81, 110, 121, 154. Società: BM. Energia s.r.l. Viale dei Fiori, 72 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

la società BM. Energia s.r.l. con sede legale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Viale dei Fiori n. 72, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 998 kWp da ubicarsi nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in loc. Fraz. Faraone al foglio n. 8 particelle n. 12, 27, 81, 110, 121, 154;

Omissis

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 18.11.2009, n. DH4/203:

DGR n. 630 del 02.11.2009 – “DGR n. 1157 del 27.11.2008 - Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2009/2010 al 2012/2013”. Apertura dei termini presentazione delle domande di aiuto per la “Campagna vitivinicola 2009/2010”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 69 (Ordinario) del 12.12.2008, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. *Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013*”;

Vista la Deliberazione n. 25 del 09.02.2009, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 14 (Speciale Agricoltura) del 06.03.2009, la Giunta Regionale ha apportato “Modifiche, integrazioni e chiarimenti alla DGR n. 1157 del 27.11.2008” sopraccitata;

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Regolamenti CEE n. 2019/93, CEE n. 2358/71 (CE)

n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1999, (CE) n. 1451/1999, (CE) n. 1454/1999, (CE) n. 1673/2000 e (CE) n. 2529/2001;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

Preso atto che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del MIPAAF n. 2553 dell’8 agosto 2008 con il quale, in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli

aiuti previsti;

Visto il Decreto n. 1990 del 27 luglio 2009 con il quale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dispone la “Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553 per quanto riguarda l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato, in particolare, che l’art. 2 del Decreto n. 1990 del 27 luglio 2009 ha modificato il comma 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 2553/2008 prevedendo, a decorrere dalla campagna 2009/2010, che l’importo medio ammissibile per ettaro al sostegno comunitario alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in ciascuna Regione o Provincia autonoma non possa superare i 9.500,00 Euro;

Vista la DGR n. 630 del 02.11.2009 con la quale si è previsto:

- **di adottare** le disposizioni regionali contenute nel *“Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013”*,
- **di affidare** al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca a emanare, anche d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del *“Piano Regionale”* di cui al precedente punto, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

Considerato che il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura, ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed AGEA Coordinamento la DGR n. 630 del 02.11.2009 come

previsto dal DM n. 2553 dell’8 agosto 2008;

Rilevata l’urgenza di aprire i termini per la presentazione delle domande, nelle more della verifica del Piano Regionale, da parte Comitato di valutazione previsto all’art. 2 del DM n. 2553 dell’8 agosto 2008, istituito con decreto n. 4147 del 20.10.2008 del MIPAAF;

Vista la Circolare N. 41 dell’**AGEA Ufficio Monocratico** prot. n. 30131/UM del 05/12/2008 avente per oggetto: *“Riconversione e la ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008”*;

Considerato che con la sopraccitata Circolare N. 41/2008 l’AGEA prevede:

- la predisposizione di un’applicazione SIAN che consente ai funzionari regionali abilitati di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle disposizioni regionali di attuazione (DRA) approvati con atto regionale;
- che tale operazione è propedeutica rispetto alla fase di presentazione delle domande tramite il portale SIAN;
- che la compilazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando la funzionalità *on-line* messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN;
- che la Regione può svolgere una parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell’OP AGEA, come previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento del 17 ottobre 2008;
- che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2009/2010 è fissato al **15 gennaio 2010**;
- che il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all’art. 75, par. 1, del Reg. (CE) n.

555/2008;

- che i soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande sono oltre ad i CAA, la Regione stessa ed i soggetti individuati dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate;
- che le domande devono, una volta presentate, essere sottoscritte dal richiedente e complete di tutti gli allegati previsti dalle disposizioni regionali di attuazione (DRA);

Considerato che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2009/2010, il MIPAAF con Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali n. 7871 del 02/11/2009 assegna alla Regione Abruzzo i finanziamenti da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti un importo pari ad euro **3.946.400,00**;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare l' art. 5;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. di adottare per la presentazione delle domande di aiuto per la partecipazione al **“Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2009/2010”** la modulistica predisposta da AGEA attraverso un' applicazione SIAN che consente alla Regione Abruzzo di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle disposizioni regionali di attuazione (DRA) approvato con **DGR n. 630 del 02.11.2009**;

2. di prendere atto che, per la campagna vitivinicola 2009/2010, il MIPAAF con Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali n. 7871 del 02/11/2009 assegna alla Regione Abruzzo i finanziamenti da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti un importo pari ad euro **3.946.400,00**;
3. di stabilire l' apertura dei termini per la presentazioni delle domande del **“Piano Regionale”**, con l' invio ad AGEA delle domande per via telematica utilizzando il portale SIAN, a partire dal giorno successivo della data della presente Determinazione e fino al 15.01 2010;
4. di precisare che la Regione può svolgere una parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell' OP AGEA, come previsto dalla Circolare AGEA Coordinamento del 17 ottobre 2008;
5. di stabilire che quanto non previsto dalla presente Determina si fa riferimento alla Circolare N. 41 dell' AGEA Ufficio Monocratico prot. n. 30131/UM del 05/12/2008 avente per oggetto: **“Riconversione e la ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008”**;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it .

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacat

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE

*SERVIZIO EMERGENZE,
INTERVENTI E VOLONTARIATO*

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DR2/184:

L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile". L.R. 13 giugno 1991 n. 25 "Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". ISCRIZIONE di ASSOCIAZIONI all'ALBO REGIONALE – ANNO 2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile", con la quale sono state disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con riferimento alle iniziative di prevenzione – prevenzione che a quelle più strettamente collegate all'emergenza, sempre, in ogni caso, nell'ambito delle competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;

Visto in particolare l'art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile;

Vista la L.R. 13/6/1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone l'ambito di applicazione e favorendo l'iscrizione all'Albo Regionale anche delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;

Visto l'art. 5 comma 4 della L.R. 14/12/1993 n. 72 che, modificando l'art. 11 della precedente L.R. 20/7/1989 n. 58, prevede che "l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal Presidente della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla esecutività del relativo decreto";

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", ed in particolare:

- l'art. 24, comma 2 – lett. c) -, che attribuisce al Dirigente del Servizio "..... l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi"
- l'art. 46, comma 1, che dispone " Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la quelle della presente Legge e con le disposizioni sui Contratti Collettivi Nazionali."

Dato atto che a seguito della istruttoria per l'anno 2009 sono risultate in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L.R. 58/1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 25 del 1991, e dall'art. 5 della L.R. 14/12/1993 n. 72, ed aventi titolo all'iscrizione allo specifico Albo Regionale delle Associazioni di volontariato le Organizzazioni di seguito indicate:

1. "ARCHEOCLUB DI PESCARA"
Piazza Garibaldi, 41/1
65127 PESCARA (PE)
2. PULLICA ASSISTENZA CROCE VERDE"
"PRATOLA SOCCORSO"
Via Francesco Colella, 27
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)
3. ASSOCIAZIONE

“G.O.V.E.C. – GRUPPO OPERATIVO
VOLONTARI EMERGENZA CIVILE”

Via Acquaventina, 72/A

65017 PENNE (PE)

4. “GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE”

c/o Comune di Barisciano

Via del Campo Sportivo, s.n.c.

67021 BARISCIANO (AQ)

5. “ASCÀRI ONLUS”

Via Piane, 18

66030 S. MARIA IMBARO (CH)

6. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRO-
TEZIONE CIVILE E TUTELA AM-
BIENTALE

“GRUPPO FONS TYCHIAE” FON-
TECCHIO (AQ)

Via Contrada Fuliana, s.n.c.

67020 FONTECCHIO (AQ)

7. PROTEZIONE CIVILE “VALLE A-
LENTO ONLUS”

c/o Circolo ACLI

Via Adriatica Sud, 41

66023 FRANCAVILLA AL MARE
(CH)

8. “GRUPPO COMUNALE PROTEZIO-
NE CIVILE-VASTO”

P.zza Barbacani, 1

66054 VASTO (CH)

Dato atto della regolarità amministrativa e
tecnica del presente provvedimento e della sua
legittimità rispetto alla legislazione vigente;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in
narrativa:

- con decorrenza immediata sono iscritte
all’Albo Regionale delle Associazioni di vo-
lontariato per la protezione civile le seguenti
Organizzazioni:

DENOMINAZIONE

LEGALE RAPPRESENTANTE

- 1) “ARCHEOCLUB DI PESCARA”
Piazza Garibaldi, 41/1
65127 PESCARA (PE)
- 2) PULLICA ASSISTENZA CROCE VERDE”
“PRATOLA SOCCORSO”
Via Francesco Colella, 27
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)
- 3) ASSOCIAZIONE
“G.O.V.E.C. – GRUPPO OPERATIVO
VOLONTARI EMERGENZA CIVILE”

DE COLLIBUS GIULIO

SANTILLI BRUNO

ANDREA DELLA VALLE

Via Acquaventina, 72/A

65017 PENNE (PE)

- 4) "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"
c/o Comune di Barisciano
Via del Campo Sportivo, s.n.c.
67021 BARISCIANO (AQ) SINDACO PRO - TEMPORE

- 5) "ASCÀRI ONLUS"
Via Piane, 18
66030 S. MARIA IMBARO (CH) DI RADO CAMILLO

- 6) ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE
"GRUPPO FONS TYCHIAE" FONTECCHIO (AQ)
Via Contrada Fuliana, s.n.c.
67020 FONTECCHIO (AQ) ZOPPOLI AMLETO

- 7) PROTEZIONE CIVILE "VALLE ALENTO ONLUS"
c/o Circolo ACLI
Via Adriatica Sud, 41
66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) SGAVICCHIA VINCENZO

- 8) "GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE, VASTO"
P.zza Barbacani, 1
66054 VASTO (CH) SINDACO PRO - TEMPORE

- di dare comunicazione dell'Albo Regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20.7.89 N. 58;
la presente ordinanza sarà pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Aquila, lì, 13 Novembre 2009

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Federico D'Aulerio

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO -
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 17.11.2009, n. DB8/93:
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2009

Pagina 1 di 1

N° Atto		Data Atto			Organo		Esecutività Esecutiva			
93		17/11/2009			DB8		COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
S	02.02.002	12101	1	DD.01.00	SPESE PER NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMMOBILI REGIONALI	326,09		326,09		
S	10.02.004	12301	1	DB.02.00	INTERVENTI PER FAVORIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DEGLI ENTI LOCALI E DEI PRIVATI - L.R. 1.6.1999, N. 36.	20.649,43		20.649,43		
S	04.02.001	152300	1	DC.00.00	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001- L.R. 04.10.2001, N.56	10.000,00		10.000,00		
S	04.02.001	152319	1	DC.00.00	FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANZA REGIONALE L.R. 28.9.2001, N. 50 -	6.000,00		6.000,00		
S	15.02.003	323500	1	DB.00.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -		36.975,52		36.975,52	
TOTALI SPESA						36.975,52	36.975,52	36.975,52	36.975,52	
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00	



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DI3/94:

Concessione mineraria di marna da cemento denominata "Aterno" – Comuni di Cagnano Amiterno e Barete (AQ) – Voltura Decreto Distrettuale del 25/7/1996 e Decreto Dirigenziale Regionale DI3/49 del 21/8/2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Nel possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 128/59 sulle norme di polizia mineraria;

Vista l'istanza del 25/7/2007 della ditta Sacci S.p.A., con sede legale in Roma. Via di Villa Massimo n. 47, tendente ad ottenere la voltura a proprio favore del Decreto Distrettuale del 25/7/1996 e Decreto Dirigenziale Regionale DI3/49 del 21/8/2002, per la concessione della miniera di marna da cemento denominata "Aterno" in territorio dei Comuni di Cagnano Amiterno e Barete (AQ), intestata alla ditta Sacci Commissionaria S.p.A.;

Vista la dichiarazione della ditta subentrante che conferma tutte le cariche sociali e tecniche del personale impiegato nella miniera "Aterno";

Visto la certificazione antimafia presentata dalla ditta Sacci S.p.A. ai sensi dell'art. 7 della L. 55/90 e contenuta nel certificato di iscrizione alla CCIAA di Roma prot. CEW/53450/2009CRM0682 del 3/8/2009;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 del R.D. 29/7/1927 n. 1443 come da relazione dell'Ufficio Cave n. 440 del 13/11/2009;

Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 14/9/1999 n. 77 che attribuisce al Dirigente del Servizio la competenza della emanazione del provvedimento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 27 del R.D. 1443/27 il trasferimento della titolarità del Decreto Distrettuale del 25/7/1996 e del Decreto Dirigenziale Regionale DI3/49 del 21/8/2002, rilasciato alla ditta Sacci Commissionaria S.p.A., a favore della ditta Sacci S.p.A. con sede in Via di Villa Massimo n. 47 Roma, per la coltivazione della Miniera di marna da Cemento denominata "Aterno" sita nei comuni di Cagnano Amiterno e Barete (AQ).

Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi prevista dal Decreto Distrettuale del 25/7/1996.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E
INTERVENTI GESTIONALI DEL TPL.*

DETERMINAZIONE 17.11.2009, n. DE2/146:

Evento sismico del 06/04/2009 - Autorizzazione variazione dei servizi di collegamento per il pendolarismo lavorativo. Società ARPA S.p.A. di Chieti. Istituzione nuova corsa Montorio al Vomano-Tossicia-L'Aquila-Pile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila il giorno 6 Aprile 2006; ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Aprile 2009 n. 3 recante l'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione

Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Maggio 2009 n. 3763 che all'art. 10 commi 1-2-3 prevede norme che regolano la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per assicurare i servizi di mobilità in favore della popolazione colpita dal sisma diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e da e verso il territorio della Provincia di L'Aquila, nonché dei comuni così come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9.04.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri; in particolare il comma 3 che prevede che i servizi di cui al comma 2 sono affidati direttamente alle aziende di trasporto concessionarie dei servizi esercitati antecedente al sisma con provvedimenti della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo

Vista l'O.P.C.M 29 settembre 2009 n. 3813 che, all'art. 11 commi 1-2-3-4 prevede che, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 10 della O.P.C.M 2009/3763, il Presidente della Regione Abruzzo assicuri i servizi di mobilità studentesca, non solo della popolazione residente nei comuni del c.d. "cratere" in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri ma anche degli studenti universitari iscritti all'Università degli studi dell'Aquila;

Considerato che la Regione Abruzzo sta adottando una serie di provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che risultino residenti nei Comuni individuati del DPCM del 6 Aprile 2009 e successivi atti integrativi, o che comunque dimorino presso strutture convenzionate o private ubicate nei diversi Comuni della Regione; e che i suddetti provvedimenti sono stati oggetto di discussione e concertazione sia con gli Enti territoriali interessati che con le Associazioni sindacali e le Aziende di Trasporto nel corso di due riunioni tenutesi nei

giorni 29 e 30 Aprile 2009 presso gli Uffici Regionali;

Dato atto che la società ARPA S.p.A con nota prot. n. 2482 in data 13 novembre 2009, acquisita al protocollo regionale al n. RA131098, (ALL n. 1 alla presente determinazione) integrata con altra nota in data 16 novembre 2009, acquisita al protocollo regionale al n. RA131391 (ALL n. 2 alla presente determinazione) relativa alle richieste avanzate dai Comuni di Tossicia e Montorio al Vomano di nuove esigenze di trasporto di studenti iscritti all'Università de L'Aquila e pendolari temporaneamente domiciliati nei due comuni, ha presentato il programma di esercizio e la richiesta di istituzione di una ulteriore corsa da Montorio-Tossica per L'Aquila alle ore 7.30 della linea TE 1/01 "Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma", già oggetto di variazioni in base alle OPCM del. 6 Maggio 2009 n. 3763 e l'O.P.C.M 29 settembre 2009 n. 3813 , e che la stessa società esercita l'autolinea "GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA" (TE 1/1) con atto di concessione n. Rep 671 del 12/02/1993 e che la suddetta linea è già stata oggetto di variazione per favorire la mobilità della popolazione colpita dal sisma;

Dato atto che occorre provvedere con urgenza all'effettuazione di servizi aggiuntivi che assicurino il soddisfacimento delle nuove esigenze di mobilità sopravvenute in seguito al sisma, in particolare il collegamento della zona costiera della Regione e la Provincia di L'Aquila e che verranno comunque assicurati i servizi rispondenti alle esigenze dell'Utenza che nel futuro dovessero concretizzarsi, e che l'autorizzazione dei servizi in argomento assume una connotazione di temporaneità in quanto connessa all'evoluzione del processo di riavvio socio-economico del comprensorio Aquilano e delle altre zone della Regione a vario motivo interessate (centri lavorativi, poli universitari, ecc) anche in relazione alla consegna delle abitazioni del Progetto C.A.S.E.;

Dato atto che l'esigenza di mobilità è da considerarsi strettamente collegata all'evoluzione, nel tempo, del processo di ripresa di tutte le attività, in primo luogo quelle lavorative e universitarie; pertanto anche l'organizzazione del sistema di mobilità dovrà necessariamente essere improntato alla flessibilità e comunque corrispondere ai mutamenti delle situazioni che interverranno nel corso di questo processo;

Considerato che i servizi di collegamento suindicati non comportano aumento di spesa in quanto le nuove corse che soddisfano esigenze di mobilità create a causa del sisma sono compensate dal non regolare funzionamento di alcuni servizi ARPA da e verso i Comuni colpiti dal sisma individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 Aprile 2009 del PCM a tutt'oggi interrotti parzialmente o non regolarmente funzionanti;

Visti l'art. 10 dell'O.P.C.M del 6 maggio 2009 n. 3763 e l'art 11 dell'O.P.C.M 29 settembre 2009 n. 3813

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 36/37/43/50/119/129/DE2/2009 che autorizzano la variazione dei servizi di collegamento tra L'Aquila e la costa Adriatica per favorire la mobilità della popolazione colpita dal sisma;

Dato atto che, trattandosi di modifiche dei programmi di esercizio che si rendono necessarie ed urgenti per eventi di calamità naturale, quindi cause di forza maggiore, e come tali non costituenti ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) comma 2 art. 2 della L.R. 59/99, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 25/2003, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 553 del 7 Luglio 2004 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione della Legge 12 Dicembre 2003 n. 25", si adotta in merito una Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Dato atto della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di autorizzare la Società ARPA SpA con sede in Chieti a modificare i servizi di collegamento tra L'Aquila e la zona costiera della corsa sulla seguente autolinea di concessione Regionale:
"GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA" (TE 1/01) e prevedendo nel dettaglio, come risulta dal programma di esercizio (allegato n. 1): istituzione della corsa n. 37 alle ore 7.30 da Montorio-Tossicia per L'Aquila - sedi universitarie di Coppito e Pile, da effettuarsi dal lunedì al venerdì, come risulta dagli Allegati n. 1 e n. 2 alla presente determinazione;
2. di dare atto che i servizi di collegamento non comportano aumento di spesa, in quanto le nuove esigenze create a causa del sisma sono compensate dal non regolare funzionamento di alcuni servizi ARPA da e verso i Comuni colpiti dal sisma individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 Aprile 2009 del PCM a tutt'oggi interrotti parzialmente o non regolarmente funzionanti;
3. che la presente determinazione andrà a modificare il programma di esercizio della suddetta autolinea a decorrere dal giorno 23/11/2009, e che l'autorizzazione dei servizi in argomento assume una connotazione di temporaneità in quanto connessa all'evoluzione del processo di riavvio socio-economico del comprensorio Aquilano;
4. che ulteriori modificazioni dei programmi di esercizio di cui alla presente Determinazione potranno aversi in corrispondenza di cambiamenti nelle esigenze di mobilità delle popolazioni interessate;
5. di notificare la presente determinazione alla società "A.R.P.A. S.p.A." con sede in Chieti, via A. Herio n. 75, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale, al Servizio

Economico Finanziario, Controllo di Gestione e Politica Tariffaria del T.P.L. – loro sedi;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 13.11.2009, n. DE4/105:

Impianto di Ascensore Idraulico Matricola CH1123/90, per il collegamento tra l'autoparcheggio pubblico e Via Herio nel Comune di Chieti, revoca dell'autorizzazione regionale al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso:

- che con Ordinanza Dirigenziale N. 023/98/TR/S4 del 16.10.1998 è stata rilasciata l'autorizzazione al pubblico esercizio per l'Impianto di Ascensore Idraulico Matricola CH1123/90, di proprietà dell'Amministrazione Municipale, per il collegamento tra l'autoparcheggio pubblico e Via Herio nel Comune di Chieti;
- che la sezione USTIF di Pescara, con nota n. 1100 del 22/10/2009 (**Allegato n. 1**), ha revocato il nullaosta tecnico ex DPR 753/80 in quanto l'Ascensore non è stato ancora sottoposto alla revisione generale, come disposto dal DM 23/85;

- che con nota n. RA/121242 del 30/10/2009 (**Allegato n. 2**), il Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Funne e Filo" ha inviato la nota della Sezione USTIF di Pescara al Responsabile di Esercizio Arch. Franco Chiacchiaretta ed al Comune di Chieti;

Considerato che in mancanza del citato nullaosta tecnico ai fini della sicurezza non è consentito il pubblico esercizio;

Visto il DPR 5/72, art. 3, con cui sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario le funzioni amministrative Statali in materia di verifica sulla regolarità dell'esercizio di servizi filoviari e di funivie di ogni tipo;

Visto il DPR 616/77, capo 3;

Visto il DPR 753/80;

Vista la L.R. 24/2005;

Vista la L.R. 77/99, art. 5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- a) di revocare l'autorizzazione al pubblico esercizio dell'Ascensore Idraulico Matricola CH1123/90 di proprietà dell'Amministrazione Municipale, per il collegamento tra l'autoparcheggio pubblico e Via Herio nel Comune di Chieti;
- b) di rinviare a nuovo atto amministrativo il ripristino dell'autorizzazione al pubblico esercizio dell'ascensore di che trattasi, solo dopo l'avvenuto rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza da parte della Sezione USTIF di Pescara;
- c) di inviare la presente determinazione al Responsabile di Esercizio Arch. Franco Chiacchiaretta, al Comune di Chieti, alla Sezione USTIF di Pescara ed all'USTIF di Napoli;
- d) di inviare la presente determinazione al

Servizio BURA, per la sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi De Collibus

PARTE II

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLO STATO**

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
*DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA*

**DECRETO DIRETTORIALE N. 32/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di

Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 28.10.2009 con la quale la Direzione Regionale INPS di L'Aquila designa il Direttore Regionale dott. Marco GHERSEVICH -Componente Effettivo- in seno alla Commissione in argomento, in sostituzione del Dott. Giovanni LENCIONI - Componente Effettivo-

DECRETA

Per la Direzione Regionale INPS di L'Aquila il dott. Marco GHERSEVICH Componente Effettivo in seno alla Commissione in argomento, in sostituzione del Dott. Giovanni LENCIONI Componente Effettivo.

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 alla Direzione Regionale INPS, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
*DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA*

**DECRETO DIRETTORIALE N. 33/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE

DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 22.10.2009 con la quale la Direzione Regionale dell'INAIL designa il Dott. Pasquale Demetrio LABATE- Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del dott. Enrico SUSI - Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento

DECRETA

Per la Direzione Regionale dell'INAIL designa il Dott. Pasquale Demetrio LABATE Componente Supplente in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del dott. Enrico SUSI - Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento.

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali, n. 1 alla Direzione Regionale I-
NAIL, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

DECRETO DIRETTORIALE N. 34/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di

Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota n. 2009/23154 del 03.11.2009 con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo di L'Aquila designa il Dr. Giovanni Achille Sanzò -Componente Effettivo- in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del dr. Filippo Orlandi Componente Effettivo-

DECRETA

Per l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo di L'Aquila il Dr. Giovanni Achille Sanzò -Componente Effettivo- in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del dr. Filippo Orlandi Componente Effettivo

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 alla Direzione Regionale per l'Agenzia delle Entrate, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
*DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA*

**DECRETO DIRETTORIALE N. 35/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 21.10.2009 con la quale la U.I.L. Abruzzo designa il sig. Gino PANTALONE Componente Effettivo - in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del Sig. del Sig. Domenico BEVILACQUA - Componente Effettivo - in seno alla Commissione in argomento

DECRETA

Per la U.I.L. Abruzzo designa il Sig. Gino PANTALONE Componente Effettivo in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del Sig. Domenico BEVILACQUA - Componente Effettivo - in seno alla Commissione in argomento.

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 alla UIL Abruzzo, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

**DECRETO DIRETTORIALE N. 36/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di

Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 21.10.2009 con la quale la U.I.L. Abruzzo designa il Sig. Francesco DI NISIO - Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del Sig. Maria Giovanni TINARI - Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento

DECRETA

Per la U.I.L. Abruzzo designa il Sig. Francesco DI NISIO Componente Supplente in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del Sig. Maria Giovanni TINARI - Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento.

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 alla UIL Abruzzo, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

**DECRETO DIRETTORIALE N. 37/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE

DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 28.10.2009 con la quale la Direzione Regionale INPS di L'Aquila designa la dott.ssa Maria Laura FERRI -Componente Supplente- in seno alla Commissione in argomento, in sostituzione del Dott. Giovanni LIBERATI - Componente Supplente-

DECRETA

Per la Direzione Regionale INPS di L'Aquila la dott.ssa Maria Laura FERRI Componente Supplente in seno alla Commissione in argomento, in sostituzione del Dott. Dott. Giovanni LIBERATI - Componente Supplente.

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 alla Direzione Regionale INPS, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla rac-

colta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

**DECRETO DIRETTORIALE N. 38/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 22.10.2009 con la quale il Comando Regionale dei Carabinieri di Chieti designa il Ten. Col. Giovanni DI NISO - Componente Supplente - in seno alla Commissione in argomento,

DECRETA

Per il Comando Regionale dei Carabinieri di Chieti il Ten. Col. Giovanni DI NISO Componente Supplente in seno alla Commissione in argomento

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 al Componente designato, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
*DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA*

**DECRETO DIRETTORIALE N. 39/2009
del 12 Novembre 2009 COMMISSIONE
REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CUI
ALL'ART. 4 D. L.VO N. 124/04.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DE L'AQUILA

Visto il Decreto L.vo n. 124/04 relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 legge 2003 che all'art. 4 attri-

buisce la competenza della costituzione delle Commissioni Regionali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 24 del 24.06.2004 della Div. VII della Dir. Gen. e Pers. del Ministero del Lavoro e P. S. contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul predetto Decreto L.vo 124/04;

Tenuto conto della previsione di cui all'art. 21 comma 2 del D. L. 262/06 contenente le modifiche ed integrazioni ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D. L.vo 124/04;

Visto il Decreto Direttoriale n. 27/2004 del 18.11.2004 di costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento dell'Attività di Vigilanza di cui all'art. 4 del D. L.vo 124/04 - Componenti Effettivi-;

Vista la nota del 22.10.2009 con la quale il Comando Regionale dei Carabinieri di Chieti designa il Col. Alberto GUIDONI - Componente Effettivo- in seno alla Commissione in argomento,

DECRETA

Per il Comando Regionale dei Carabinieri di Chieti il Col. Alberto GUIDONI Componente Effettivo in seno alla Commissione in argomento

Il presente provvedimento sarà realizzato in n. 5 originali di cui: n. 1 verrà rimesso per la pubblicazione al *B.U.R.A.*, n. 1 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 1 al Componente designato, n. 2 presso questa Direzione (n. 1 alla raccolta ufficiale dei provvedimenti direttoriali e n. 1 nel fascicolo della Commissione Regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza).

L'Aquila, 12 Novembre 2009

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Paolo Festa

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE

Ditta: Movimento Terra Marfisi & Giancristofaro. Comune di Lanciano. - Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa al progetto denominato: "Attività di messa in riserva (R. 13 e recupero/riciclo (R5) di rifiuti non pericolosi". Pubblicazione avviso di avvenuta emissione del provvedimento di "RINVIO a V.I.A." da parte del CCRVIA.



GIUNTA REGIONALE

SPORTELLO REGIONALE AMBIENTALE

via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA tel. 0862/3631 - fax 0862/363486 web: http://territorio.regione.abruzzo.it E-mail: territorio@regione.abruzzo.it

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale

Prot. n° 20916/BUVIA del 20 NOV 2009

SPEDITO

Alla ditta **MOVIMENTO TERRA MARFISI &
GIANCRISTOFARO**
Via per Treglio, 41,
66034 LANCIANO (CH)

e p.c alla **Provincia di Chieti**
Macrostruttura F – Ambiente Energia
Via Mons. Venturi 4
CHIETI

PRATICA PROT. N° 200913689 del 29/07/2009
DITTA: Movimento Terra Marfisi & Giancristofaro
OGGETTO: Attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclo (R5) di rifiuti non pericolosi. All. IV p.to 7 lett. zb D.L.vo 4/2008
LOCALIZZAZIONE: Comune di LANCIANO - LANCIANO
PROCEDIMENTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008

Si comunica che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto specificato in premessa ha espresso:

GIUDIZIO N° 1365 del 11/11/2009
DI RINVIO A VIA PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI
In quanto le carenze progettuali rilevate in fase di esame sono tali da richiedere un sostanziale approfondimento dell'intera attività in sede di procedura VIA.

Il responsabile dell' Ufficio VIA: ing. Martini



IL DIRETTORE
arch. Antonio Sòrgi

Si comunica che il giudizio è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg.
Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

COMUNE DI COLLARMELE (AQ)

**Procedura di verifica di assoggettabilità:
Realizzazione impianto fotovoltaico da
4,00752 MWp alla località "La Difesa" in
agro del comune di Collarমেle (AQ).**

**PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ****AVVISO AL PUBBLICO**

Art. 24 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO
ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, E-
NERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del
paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo
da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il
progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione impianto fotovoltaico da
4,00752 MWp alla località "La Difesa" in agro
del comune di COLLARMELE (AQ)

PROPONENTE

Comune di COLLARMELE con sede in
Piazza 1° Maggio, tel. 0863 78126, fax 0863
789331, e-mail: info@comunedicollarme.it,
p. IVA 00212670665, provincia de L'Aquila

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 "Progetti
sottoposti alla verifica di assoggettabilità di
competenza delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano", punto 2) "Indu-
stria energetica ed estrattiva" comma c) "im-
pianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto del presente progetto è ubi-
cata nel Comune di COLLARMELE, provincia
de L'Aquila, alla loc. "La Difesa". La superficie
totale del lotto interessato (area di intervento) è
di circa Ha 8.75.76; il terreno è riportato in

catasto terreni del comune di COLLARMELE
al foglio n. 8 particella n. 68.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da 4,00752 MWp di
produzione di energia elettrica e la sua connes-
sione alla rete elettrica di media tensione di
ENEL Distribuzione. L'impianto sarà realizzato
su un terreno in leggera pendenza nella parte E-
O pari a circa il 13% e con orizzonte libero, nel
comune di COLLARMELE in provincia de
L'Aquila, e sarà installato su strutture diretta-
mente fissate al terreno, disposte lungo file
distanziate fra loro di circa 4,80 mt., in modo da
evitare l'ombreggiamento. L'impianto sarà
composto da 17.424 pannelli fotovoltaici da
230 Wp di potenza raggruppati in n. 792 strin-
ghe composte di 22 moduli ciascuna.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-
nergia -Servizio tutela, valorizzazione del pae-
saggio e valutazioni ambientali- Ufficio valuta-
zione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse) in conformità
alle leggi vigenti, può presentare, in forma
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera.

**IL SINDACO
Dario De Luca**

COMUNE DI COLLELONGO (AQ)

**Procedura di verifica di assoggettabilità:
Realizzazione impianto fotovoltaico da
3,00377 MWp alla località "Macere" in agro
del comune di Collelongo (AQ).**

**PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ**

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 24 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp alla località "Macere" in agro del comune di COLLELONGO (AQ)

PROPONENTE

Comune di COLLELONGO con sede in Piazza Ara dei Santi, tel. 0863 948113, fax 0863 948317, e-mail: info@comune.collelongo.aq.it, p. IVA 00190850669, provincia de L'Aquila

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", punto 2) "Industria energetica ed estrattiva" comma c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto del presente progetto è ubicata nel Comune di COLLELONGO, provincia de L'Aquila, alla loc. "Macere". La superficie totale del lotto interessato è di Ha 7.08.50; il terreno è riportato in catasto terreni del comune di COLLELONGO al foglio n. 40 particelle n. 724, 542, 574, 577, 576, 543, 544, 583, 584,

585, 586, 587, 634, 635, 636, 637, 638, 672, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 633, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 674, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp di produzione di energia elettrica e la sua connessione alla rete elettrica di media tensione di ENEL Distribuzione. L'impianto sarà realizzato su un terreno in leggera pendenza nella parte N-O pari a circa il 2% e con orizzonte libero, nel comune di COLLELONGO in provincia de L'Aquila, e sarà installato su strutture direttamente fissate al terreno, disposte lungo file distanziate fra loro di circa 4,85 mt., in modo da evitare l'ombreggiamento. L'impianto sarà composto da 12.782 pannelli fotovoltaici da 235 Wp di potenza raggruppati in n. 581 stringhe composte di 22 moduli ciascuna.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali- Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

IL SINDACO
Angelo Salucci

COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA (CH)

Graduatoria definitiva relativa all'assegnazione di alloggi ERP approvata dalla Commissione con sede a Lanciano.

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P.
 Art. 7 L.R. 96/96 - presso L' Azienda Territoriale per l' Edilizia Residenziale di Lanciano

CLASSIFICATO	Condizioni soggettive Art. 8 - A							Condizioni oggettive Art. 8 - B					TOTALE PUNTI
	Reddito art.21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicappati	Emigrati e profughi	Punti max 5	Alloggi in baracche, stalle	Coabitazione unico alloggio più nuclei familiari	Alloggio sovrappiù	Alloggio antichico	Strato o riascio	
1°	SCOPINO CARLO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1.1	B1.2	B2	B3	B4	0
2°	DI TOMMASO DANIELA ANTONIETTA												0
	IAMUNNO CARMELA	Escluso - superamento limite di reddito previsto dal Bando di Concorso											
	MUSILLI ROBERTO	Escluso - mancanza requisiti art. 2 lett. b) L.R. n° 96/96											
	DE FELICE ALESSANDRO	Escluso - superamento limite di reddito previsto dal Bando di Concorso											
	CAFERRA ANTONIO	Escluso - mancanza requisiti art. 2 lett. b) L.R. n° 96/96											

Tra i richiedenti con stesso punteggio, è stato effettuato il sorteggio in forma pubblica, ai sensi dell'art. 9 L.R. 96/96. La presente graduatoria definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 30 settembre 2009.

COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

Lanciano, li 28 ottobre 2009

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
 (Art. 15 DPR 28 Dicembre 2000, N.445)

La presente copia, composta di n. 03 fogli, è conforme all'originale emesso da questo ufficio.

Data 23-11-2009 Imbando



IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Nicola Di Francesco

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)
SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ristrutturazione edificio rurale con cambio destinazione d'uso in residenziale, artigianale, commerciale e servizi. Avviso variante al P.R.G..

Premesso che la ditta MONTI ALESSIA in data 3/2/2009 prot. 1732, ha presentato al S.U.A.P. di questo Ente, domanda di autorizzazione per la RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E SERVIZI.;

considerato che sono state eseguite positivamente tutte le procedure previste dall'art. 5 del D.P.R. 447 del 20/10/1998;

visto l'art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

AVVISA

che con delibera consiliare n. 37 del 12/11/2009, esecutiva, è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Scurcola Marsicana così come proposta dal S.U.A.P. inerente l'iniziativa presentata dalla ditta MONTI ALESSIA per la RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IN RESIDENZIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E SERVIZI.

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.
Geom. Angelo Iannaccone

COMUNE DI VILVALLELONGA (AQ)

Procedura di verifica di assoggettabilità: Realizzazione impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp alla località "Macere" in agro del comune di Villavallelonga (AQ).

**PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ**

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 24 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp alla località "Macere" in agro del comune di VILVALLELONGA (AQ)

PROPONENTE

Comune di VILVALLELONGA con sede in Piazza Olmi n. 2, tel. 0863 949117, fax 0863 949600, e-mail: info@comune.villavallelonga.aq.it, p. IVA 00207820663, provincia de L'Aquila

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", punto 2) "Industria energetica ed estrattiva" comma c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto del presente progetto è ubicata nel Comune di VILVALLELONGA, provincia de L'Aquila, alla loc. "Macere". La superficie totale del lotto interessato è di circa Ha 6.99.40; il terreno è riportato in catasto terreni del comune di VILVALLELONGA al foglio n. 4 particelle n. 100, 97, 96, 95, 94, 93, 73, 54, 53, 52, 51, 26, 25, 218, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 77, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 140.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,00377 MWp di produzione di energia elettrica e la sua connessione alla rete elettrica di media tensione di ENEL Distribuzione. L'impianto sarà realizzato su un terreno in leggera pendenza nella parte N-O pari a circa il 2% e con orizzonte libero, nel comune di VILLAVALLELONGA in provincia de L'Aquila, e sarà installato su strutture direttamente fissate al terreno, disposte lungo file distanziate fra loro di circa 4,85 mt., in modo da evitare l'ombreggiamento. L'impianto sarà composto da 12.782 pannelli fotovoltaici da 235 Wp di potenza raggruppati in n. 581 stringhe composte di 22 moduli ciascuna.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia -Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali- Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

IL SINDACO
Martorano Di Cesare

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI -
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO LAZIO ABRUZZO MOLISE

Elettrificazione di un comparto del nucleo industriale di Sassa. Costruzione di nuove linee elettriche MT a 20 kV in cavo interrato e in cavo aereo e di n. 2 cabine

MT/BT tipo box, per nuove forniture di energia elettrica in località Sassa nel Comune di L'Aquila (AQ). Pratica n. 223/D - Iter N. 156260.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area territoriale Centro – Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, Via della Bufalotta n. 255 – 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato e in cavo aereo e l'allaccio di n. 2 cabine elettriche MT/BT tipo box, nel nucleo industriale di Sassa nel Comune di L'Aquila (AQ). Pratica n. 223/D – Iter n. 156260.

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile - Servizio Genio Civile - Via Filomusi Guelfi, 3 - 67100 L'Aquila (AQ), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

L'Aquila 17/11/2009

REFERENTE PLA-DAQ
Mauro Adeante

AB SOLARPOWER S.R.L. - SULMONA (AQ)
Via F. Turati, 9
67039 Sulmona (AQ)

Avviso relativo alla autorizzazione alla

realizzazione della linea elettrica e della cabina di trasformazione per la connessione dell'impianto fotovoltaico "Celano 1", sito in Celano (AQ), della potenza nominale di 735 kWp.

AVVISO AL PUBBLICO

L.R. 83/88 e s.m.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA – Settore Urbanistica, Pianificazione e Territorio – Servizio Genio Civile – Ufficio decentrato di Avezzano - Via XX Settembre, 51 - 67051 Avezzano (AQ), il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione linea elettrica e cabina di trasformazione per connessione impianto Fotovoltaico "Celano 1" da 735 kWp.

PROPONENTE

AB Solarpower s.r.l. – Via F. Turati, n. 9 Sulmona (AQ) – Tel/Fax: 0864567818 / 0864567818

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Autorizzazione ai sensi della L.R. 83/88.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Celano (AQ).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione della linea elettrica MT e della cabina di trasformazione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA – Servizio Genio Civile – Ufficio decentrato di Avezzano

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 30 (trenta) giorni entro i quali chiunque vi abbia interesse può presentare, in forma scritta, istanze, osservazioni o pareri sull'opera. Decorso il termine di legge,

senza che siano state formulate osservazioni, il nulla osta si intende favorevolmente rilasciato ex-formazione del silenzio-assenso.

18 Novembre 2009

AB SOLARPOWER S.R.L.

Via F. Turati, 9

67039 Sulmona (AQ)

Firmato

T & P - L'AQUILA

Avviso di procedura di verifica di assoggettabilità per Impianto per il deposito temporaneo e per le attività di recupero (Messa in Riserva – R13 e Riciclo/Recupero – R5 materiali ceramici e inerti) dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto per il deposito temporaneo e per le attività di recupero (Messa in Riserva – R13 e Riciclo/Recupero – R5 materiali ceramici e inerti) dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma.

PROPONENTE

La Ditta T&P srl con sede legale a L'Aquila Corso Federico II n. 36, e sede operativa in Via San Vincenzo n. 24 – 67100 Fraz. Paganica – L'Aquila.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs. 4/2008: Allegato IV, punto 7, lettera z.b): *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”* ed OPCM n. 3813 del 29/09/09 art. 3 che recita:

“1. In deroga all'articolo 51, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo.”,

“2. In deroga alle tempistiche di cui all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.”

“3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3667/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'attività in oggetto verrà svolta in un sito già adibito a cava (autorizzata con DGR n. 893 del 03/07/86 e successive proroghe e/o rinnovi) ubicato in Loc. Pontignone – Paganica (AQ). La ditta proponente intende effettuare le seguenti operazioni di recupero: Messa in Riserva (R13); Riciclo/recupero (R5) di rifiuti ceramici e inerti.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

T&P S.r.l.
Firmato

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 363474 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede provvisoria del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
via Leonardo da Vinci – 67100 L'Aquila - c/o Palazzo I. Silone - container n. 3

Tel. 0862 363474 – fax 0862 363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it